Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 206

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 28 luglio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Calabria

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1983, n. **356.**

Rivalutazione delle indennità spettanti al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto ai servizi viaggianti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919;

Visto l'art. 8 della legge 11 gennaio 1979, n. 13;

Visti i decreti ministeriali 10 maggio 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 30 giugno 1979), 13 febbraio 1980 (*Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 15 aprile 1980), 9 febbraio 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 2 aprile 1981), 6 febbraio 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982) e 4 febbraio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1983), che hanno rideterminato annualmente l'indennità di trasferta e le altre indennità connesse per il personale postelegrafonico;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;

Visti gli articoli 1 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985;

Visto l'ultimo comma dell'art. 27 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto l'art. 36 della legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Visto l'accordo per la rivalutazione delle indennità per i servizi viaggianti intervenuto il 19 novembre 1981 tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale — SILP, SILULAP, FIP, UIL-POST aderenti alla Federazione unitaria CGIL, CISL, UIL — e del SIN-DIP;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1982;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Indennità per i servizi viaggianti

L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° luglio 1982, al personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti e in servizio viaggiante di messaggere, al personale comandato a prestare servizio di trasporto degli effetti postali da comune a comune con automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e al personale comandato a prestare servizio sugli automezzi adibiti ad uffici itineranti, è concessa una indennità che viene determinata secondo i seguenti coefficienti:

1) Indennità oraria di fuori residenza (periodo intercorrente dall'ora di entrata in vettura, per il lavoro preparatorio per il viaggio di andata, all'ora di discesa dalla vettura al rientro in sede):

direttori di treni postali e capi turno .	L. 808
rimanente personale . .	» 728

2) Indennità oraria di servizio (periodo intercorrente dall'ora di entrata in vettura per il lavoro preparatorio all'ora di discesa dalla vettura, tanto nel viaggio di andata quanto in quello di rientro in sede, escluso quindi il tempo trascorso in riposo fuori residenza, nonché il viaggio fuori servizio, sia all'andata sia al ritorno, per il quale tempo si applica la sola indennità di fuori residenza):

direttori di treni postali	L. 128
capiturno	» 120
agenti in servizio di messaggere . . .	» 104
impiegati	» 104
agenti in servizio di ambulante ed autisti	» 96

3) Indennità oraria per il servizio prestato in viaggio dalle ore 21 alle ore 7, secondo le aliquote stabilite nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985.

Le indennità di cui sopra sono conteggiate ad ore intere, le frazioni di ora inferiori alla mezz'ora si trascurano, le frazioni di mezza ora e superiori si calcolano per ora intera, il computo di quelle relative alla indennità di cui al punto 2 si effettua sommando le prestazioni dei viaggi di andata e ritorno per ciascun turno;

4) Indennità di percorrenza: L. 4 per chilometro.

Al personale postale in servizio negli uffici ambulanti e natanti ed agli agenti in servizio di messaggere che si rechino in territorio estero, ed ivi sostino per almeno quattro ore, per il periodo intercorrente dalla entrata all'uscita del territorio stesso, le indennità di cui ai precedenti numeri 1) e 2) sono maggiorate del cento per cento.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, ha facoltà di modificare tale percentuale di maggiorazione in relazione alla situazione valutaria ed economica dei Paesi presso i quali si effettua il servizio sopra menzionato ».

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto le misure delle indennità di cui ai punti 1) e 2) possono essere rideterminate annualmente ai sensi dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 2.

Onere finanziario

Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 183.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1983

PERTINI

FANFANI — GASPARI — GORIA — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1983
Atti di Governo, registro n. 48, foglio n. 2

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1983.

Scioglimento del consiglio comunale di Tresnuraghes.

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Tresnuraghes (Oristano), al quale la legge assegna 15 membri, si è determinata da molto tempo una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta e della conseguente incapacità del consiglio stesso, nonostante i richiami del prefetto, di provvedere alla loro sostituzione.

Infatti, le sedute del 27 e 28 dicembre 1982, del 2, 3, 7, 23 e 28 febbraio 1983, risultavano infruttuose ai fini della costituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Pertanto, il prefetto di Oristano, con decreto n. 1662/13-1 del 4 maggio 1983 invitava il consiglio comunale a riunirsi in prima e seconda convocazione, nei giorni 10 e 12 maggio 1983, per provvedere alla nomina del sindaco e della giunta municipale.

Preso atto che tali sedute erano andate deserte per mancanza del numero legale, il prefetto, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune, disponeva con decreto n. 1662/13-1 del 13 maggio 1983, notificato a tutti i consiglieri, una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale con l'esplicita diffida a provvedere all'elezione del sindaco e della giunta, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per il 17 e 19 maggio 1983, risultavano ancora una volta infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Tresnuraghes, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tresnuraghes (Oristano) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Antonino Ciraolo.

Roma, addì 13 giugno 1983

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Tresnuraghes (Oristano) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta comunale, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tresnuraghes (Oristano) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Ciraolo Antonino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1983

PERTINI

ROGNONI

(4420)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 18 luglio 1983.

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni d'avanzamento del Ministero degli affari esteri.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto l'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli d'amministrazione ed organi similari;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1978, e successive modificazioni, recante norme di adeguamento al richiamato regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, recante modifiche ed integrazioni al predetto regolamento;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul riassetto retributivo-funzionale del personale dello Stato, recante innovazioni nello stato giuridico dei dipendenti dello Stato;

Considerato che il mandato dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni d'avanzamento scade il 31 dicembre 1983;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Viste le terne proposte del consiglio d'amministrazione nella seduta del 21 giugno 1983;

Vista la designazione del presidente della commissione elettorale centrale da parte del presidente della Corte dei conti in data 9 luglio 1983;

Visto il fonogramma della Presidenza del Consiglio in data 1° luglio 1983 con il quale si concorda sulla data del 13 novembre 1983 prevista per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni d'avanzamento;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni d'avanzamento del Ministero degli affari esteri.

Le elezioni avranno luogo il 13 novembre 1983 e proseguiranno, presso l'amministrazione centrale, sino alle ore 14 del successivo giorno 14.

Art. 2.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

consigliere della Corte dei conti Angelo Vitale.

Componenti:

consigliere di legazione Carlo Marsili;
segretario di legazione Luigi Maccotta;
segretario di legazione Giorgio Sfara;
volontario diplomatico Sebastiano Cardi;
ispettore amministrativo Nicoletta Panagini Scapigliati.

La prima convocazione della predetta commissione e fissata per il giorno 29 agosto 1983.

Art. 3.

La commissione elettorale circoscrizionale per l'interno è costituita come segue:

Presidente:

consigliere di legazione Ermanno Squadrilli.

Componenti:

primo segretario Walter La Tella;
consigliere di legazione Anna Melazzi Blefari;
consigliere di legazione Renato Castellani;
consigliere di legazione Luca Fornari;
ispettore superiore Olga Mautino;
ispettore Luciana Martorelli in Salvatori.

Art. 4.

La commissione elettorale circoscrizionale per gli uffici all'estero è costituita come segue:

Presidente:

consigliere d'ambasciata Maurizio Teucci.

Componenti:

consigliere di legazione Angelo La Marte;
volontario diplomatico Massimo Gaiani;
primo segretario di legazione Maurizio Zanini;
consigliere di legazione Gianluca Cortese;
ispettore superiore Susanna Volpe;
ispettore Rita Di Giovanni.

Art. 5.

Le commissioni elettorali indicate agli articoli 2, 3 e 4 hanno sede presso l'amministrazione centrale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché nel Bollettino ufficiale del Ministero degli affari esteri.

Roma, addì 18 luglio 1983

Il Ministro: COLOMBO

(4406)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 luglio 1983.

Modificazioni ai decreti ministeriali 14 e 31 gennaio 1983 concernenti modalità per l'applicazione dell'art. 18 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, recante misure urgenti in materia di entrate fiscali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 18 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873;

Visti i decreti ministeriali 14 gennaio e 31 gennaio 1983 (pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 17 gennaio 1983 e n. 31 del 2 febbraio 1983) con i quali sono state stabilite le modalità per l'applicazione del predetto art. 18;

Ritenuta l'opportunità di apportare alcune modifiche alla predetta regolamentazione;

Decreta:

Art. 1.

Gli esercenti depositi liberi di oli minerali e di gas di petrolio liquefatti, per uso commerciale, e gli esercenti depositi commerciali di prodotti di cui all'art. 6 del decreto-legge 6 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, numero 786, devono tenere un apposito registro annuale dei corrispettivi relativi alle singole forniture degli anzidetti prodotti, ricevute ed effettuate, in quantità superiore a dieci quintali.

Il registro deve essere approntato dalle ditte interessate e sottoposto, prima dell'uso, a vidimazione secondo le modalità previste dal codice civile per le scritture contabili.

Il registro può essere costituito anche da schede o fogli mobili, numerati progressivamente.

Dell'avvenuta istituzione e degli estremi di vidimazione del registro, l'esercente deve dare comunicazione annuale all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed al comando del gruppo della Guardia di finanza, competenti per territorio.

Art. 2.

Il registro deve contenere i seguenti dati per ogni pagamento e riscossione, anche se riguardanti importi parziali:

A) *Per le forniture ricevute*:

1) generalità della ditta fornitrice;

2) estremi del documento fiscale emesso a scorta del prodotto o di un documento commerciale emesso per la fornitura, dal quale risultino gli estremi del relativo documento fiscale;

3) importo e modalità di pagamento;

4) estremi del titolo emesso (assegno circolare, assegno di conto corrente bancario, vaglia postale, bonifico bancario, ecc.);

5) nominativo della persona incaricata del versamento, solo per i pagamenti in contanti.

B) *Per le forniture effettuate*:

1) generalità del cliente;

2) estremi del documento fiscale emesso a scorta del prodotto o di un documento commerciale emesso per la fornitura, dal quale risultino gli estremi del relativo documento fiscale;

3) importo e modalità di riscossione;

4) estremi del titolo incassato;

5) nominativo della persona che ha consegnato la somma all'incaricato della ditta, solo per le riscossioni in contanti.

Le annotazioni devono essere eseguite con riferimento al giorno in cui è avvenuto il pagamento o la riscossione, entro il quindicesimo giorno successivo. Per gli esercenti che derivano i dati dalla contabilità aziendale, le annotazioni possono essere eseguite entro il sessantesimo giorno successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento o la riscossione.

Nei casi in cui l'indicazione sul registro dei corrispettivi di uno o più dati non possa essere direttamente effettuata, gli esercenti possono indicare sul registro stesso informazioni sostitutive che permettano l'acquisizione dei dati mancanti mediante accesso alla documentazione aziendale. In questi casi gli esercenti sono autorizzati a dilazionare l'inizio dell'annotazione delle informazioni sostitutive entro il termine del 30 novembre 1983, con riferimento ai pagamenti effettuati o ricevuti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Gli esercenti che per la compilazione del registro si avvalgono di sistemi meccanografici possono iniziare ad annotare i corrispettivi relativi a casi diversi da quelli di cui al precedente comma entro lo stesso termine ivi stabilito.

Art. 3.

Il registro dei corrispettivi deve essere scritturato in modo leggibile, senza correzioni o raschiature. Le parole ed i numeri errati sono annullati mediante una linea orizzontale, in modo da restare sempre leggibili; le annotazioni esatte dovranno essere riportate in corrispondenza.

Il registro dei corrispettivi deve essere tenuto e custodito presso il deposito, assieme al registro di carico e scarico previsto, per i depositi di oli minerali, dall'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e, per i depositi commerciali dei prodotti aromatici, dall'art. 4 del decreto ministeriale 16 dicembre 1977.

Per esigenze amministrativo-contabili, è consentito tenere il registro dei corrispettivi presso altra sede della ditta, purché ubicata nell'ambito della circoscrizione del comando del gruppo della Guardia di finanza, competente per i controlli al deposito. Detta sede dovrà essere comunicata all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, ed al predetto comando assieme alla comunicazione prevista nell'ultimo comma del precedente art. 1.

Per le forniture effettuate da un impianto per conto di altra ditta, con merce di proprietà di quest'ultima, il registro dei corrispettivi deve essere tenuto dalla effettiva ditta venditrice, la quale deve comunicare allo ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed al comando del gruppo della Guardia di finanza, competenti per territorio, la località dove ha sede l'ufficio in cui viene tenuto il predetto registro. Nel caso in cui la ditta venditrice acquisti presso l'impianto speditore la merce da consegnare direttamente alla propria clientela, l'obbligo della tenuta del registro compete all'esercente del deposito speditore.

Per gli esercenti che si avvalgono di sistemi meccanografici che prevedono l'accentramento presso un'unica sede della contabilità aziendale relativa ad una pluralità di depositi, è ammessa la tenuta di un unico registro dei corrispettivi, sul quale le annotazioni dei corrispettivi stessi ricevuti e pagati dovranno essere opportunamente suddivise per deposito.

Al deposito dovrà essere fatta pervenire copia delle annotazioni, organizzate in forma di registro numerato progressivamente in ragione d'anno, per il quale non è richiesta la vidimazione di cui al secondo comma del precedente art. 1. Di ciò l'esercente deve dare comunicazione annuale all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed al comando del gruppo della Guardia di finanza, competenti per territorio.

Alla fine dell'anno solare, il registro dei corrispettivi deve essere consegnato, unitamente al registro di carico e scarico per i depositi di oli minerali, al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, per la custodia secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale 13 agosto 1957, e successive modificazioni.

Art. 4.

Sono esclusi dall'obbligo di tenere il registro dei corrispettivi gli esercenti dei depositi contabili istituiti presso gli impianti di lavorazione e di deposito soggetti a vigilanza finanziaria, gli esercenti dei depositi di prodotti petroliferi destinati al buncheraggio degli aerei, esistenti presso gli aeroporti, nonché gli esercenti dei depositi di prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo.

Sono parimenti esclusi da tale obbligo gli esercenti di depositi per le forniture per le quali la cessione del prodotto è soltanto una componente di una più ampia gamma di servizi, configurabili quali forniture di calore.

Art. 5.

Il presente decreto, che sostituisce i decreti ministeriali 14 e 31 gennaio 1983, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1983

Il Ministro: FORTE

(4539)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 luglio 1983.

Certificazione ed alcune altre misure necessarie per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 624, relativo alla protezione degli animali nei trasporti internazionali.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 624, concernente l'attuazione della direttiva n. 77/489/CEE del 18 luglio 1977 sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali;

Vista la direttiva del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 81/389/CEE del 12 maggio 1981 che stabilisce talune misure necessarie all'attuazione della precitata direttiva n. 77/489/CEE;

Ritenuto urgente adottare tali misure per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni contenute nella predetta direttiva n. 81/839/CEE;

Decreta:

Art. 1.

Gli animali vivi appartenenti alle specie di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 624, spediti per via terrestre, marittima e aerea dall'Italia verso uno Stato membro della Comunità economica europea devono essere accompagnati durante l'intero trasporto da un certificato conforme al modello allegato al presente decreto o da un certificato recante le indicazioni contenute nel suddetto modello, redatte in lingua italiana e almeno in una delle lingue ufficiali del Paese di spedizione ed eventualmente di transito, integrati dalla seguente intestazione:

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE .

Unità sanitaria locale n. .

di .

Servizio veterinario

Art. 2.

Gli animali vivi appartenenti alle specie di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 624, spediti, a qualsiasi titolo, verso l'Italia per via terrestre, per via navigabile e per via aerea da uno Stato membro della Comunità economica europea o da un Paese terzo da cui è consentita l'introduzione nel territorio nazionale, devono essere accompagnati durante l'intero trasporto da un certificato recante le indicazioni contenute nel modello allegato al presente decreto, redatte in lingua italiana e almeno in una delle lingue ufficiali del Paese di spedizione ed eventualmente di transito.

Art. 3.

I certificati di cui agli articoli 1 e 2 devono essere costituiti da un unico foglio e rilasciati, non oltre 24 ore prima del carico, da un veterinario del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio se trattasi di animali spediti dall'Italia o da un veterinario ufficiale se trattasi di animali provenienti dall'estero e destinati in Italia.

Art. 4.

Limitatamente per gli animali delle specie bovina e suina, le indicazioni che figurano nel modello di certificato allegato al presente decreto, possono essere riportate, non oltre 24 ore prima del carico:

a) nei certificati sanitari previsti all'allegato *F* della legge 30 aprile 1976, n. 397, recante norme sanitarie per gli scambi intracomunitari di bovini e di suini;

b) nei certificati sanitari di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, numero 889, sull'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462 relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di bovini e suini nonché di carni fresche dai Paesi terzi.

Nel caso in cui le suddette indicazioni che completano il certificato sanitario non siano più valide a causa di un ritardo, gli animali devono essere accompagnati, oltre che dal certificato sanitario, dal certificato di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

Art. 5.

I veterinari di confine controllano che i solipedi e gli animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina in entrata o in uscita dallo Stato siano accompagnati dalla certificazione prevista dal presente decreto e che siano effettivamente osservate le condizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 624.

Oltre ad adottare le misure di cui all'art. 5 del decreto 5 giugno 1982, n. 264, i veterinari di confine, nel caso in cui constatino che gli animali non sono stati trasportati conformemente alle disposizioni del suddetto decreto, devono farne espressa menzione nella parte *C* del certificato di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ed inviare fotocopia del certificato al Ministero della sanità.

Art. 6.

Qualora, durante il percorso sul territorio nazionale, vengano constatate nelle condizioni di trasporto una o più irregolarità che compromettano il benessere degli animali destinati all'estero o provenienti dall'estero, il servizio veterinario delle unità sanitarie locali competenti per territorio ordina immediatamente le misure necessarie per porvi rimedio.

Qualora il responsabile del trasporto non ottemperi all'ingiunzione, il servizio veterinario delle unità sanitarie locali provvede d'ufficio a rendere immediatamente esecutive le misure prese e provvede per il ricupero delle spese sostenute per l'esecuzione di tali misure.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Roma, addì 20 luglio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

ÇERTIFICAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL D'ANIMAUX (1)

INTERNATIONAL ANIMAL TRANSPORT CERTIFICATE (1)
INTERNATIONALE TIERTRANSPORT-BESCHEINIGUNG (1)
CERTIFICATO PER IL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI ANIMALI (1)
CERTIFICAAT VOOR INTERNATIONAAL VERVOER VAN DIEREN (1)
CERTIFIKAT VEDRORENDE DYR I INTERNATIONAL TRANSPORT (1)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΖΩΩΝ (1)

Transport d'animaux visés au chapitre Ier de l'annexe de la directive 77/489/CEE
Transport of animals referred to in Chapter I of the Annex to Directive 77/489/EEC
Transport von Tieren nach Kapitel I des Anhangs zur Richtlinie 77/489/EWG
Trasporto di animali di cuì al capitolo I dell'allegato della direttiva 77/489/CEE
Vervoer van dieren bedoeld in hoofdstak I van de bijlage van Richtlijn 77/489/EEG
Transport af de i kap. I i bilaget til direktiv 77/489/EOF omhandlede dyr
Μεταφορά ζώων πού άναφέρονται στό κεφάλαιο I τοῦ παραρτήματος τῆς όδηγίας 77/489/ΕΟΚ

Nº

A. CERTIFICAT D'APTITUDE AU TRANSPORT INTERNATIONAL / CERTIFICATE OF FITNESS FOR INTERNATIONAL TRANSPORT / BESCHEINIGUNG ÜBER DIE TRANSPORTFÄHIGKEIT FÜR DEN INTERNATIONALEN TRANSPORT / CERTIFICATO DI IDONEITA AL TRASPORTO INTERNAZIONALE / CERTIFICAAT INZAKE GESCHIKTHEID VOOR INTERNATIONAAL VERVOER / CERTIFIKAT OM EGNETHED TIL INTERNATIONAL TRANSPORT / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ.

Pays d'expédition / Country of dispatch / Versandland / Paese di spedizione / Land van verzending / Afsenderland / Χώρα ἀποστολῆς :

Nom et adresse de l'expéditeur / Name and address of consignor / Name und Anschrift des Versenders / Nome e indirizzo dello speditore / Naam en adres van afzender / Afsenderens navn og adresse / Ὄνομα καί διεύθυνση τοῦ ἀποστολέ : ....
.... (2)

Pays de destination / Country of destination / Bestimmungsland / Paese di destinazione / Land van bestemming / Bestemmelsesland / Χώρα προορισμοῦ : .... (2)

I. Nombre d'animaux / Number of animals / Anzahl der Tiere / Numero di animali / Aantal dieren / Antal dyr / Ἀριθμός ζώων :
(2)

II. Description des animaux / Description of animals / Beschreibung der Tiere / Descrizione degli animali / Beschrijving van de dieren / Beskrivelse af dyrene / Περιγραφή τῶν ζώων : ....
(2)

III. Lieu de destination finale des animaux et nom et adresse du destinataire / Place of final destination of animals and name and address of consignee / Endgültiger Bestimmungsort sowie Name und Anschrift des Empfängers / Luogo della destinazione finale degli animali e nome e indirizzo del destinatario / Plaats van uiteindelijke bestemming alsmede naam en adres van geadresseerde / Dyrenes endelige bestemmelsessted og modtagers navn og adresse / Τόπος τελικοῦ προορισμοῦ τῶν ζώων καί ὄνομα καί διεύθυνση τοῦ παραλήπτη : ....
.... (2)

IV. Je soussigné certifie avoir examiné les animaux décrits ci-dessus et les déclare aptes au transport international prévu.

I, the undersigned, certify that I have inspected the animals described above and that in my opinion they are fit for the intended international transport.

Der Unterzeichnete bestätigt, dass er die vorstehend beschriebenen Tiere untersucht und für tauglich für den vorgesehenen internationalen Transport befunden hat.

Il sottoscritto certifica che gli animali sopra descritti sono stati ispezionati e considerati idonei al trasporto internazionale previsto.

Ondergetekende verklaart hiermede de hierboven beschreven dieren te hebben onderzocht en verklaart dat deze naar zijn mening geschikt zijn voor het beoogde internationaal vervoer.

Det attesteres, at ovennævnte dyr er undersøgt og fundet egnede til den påtænkte internationale transport.

Ὁ ὑπογράφων πιστοποιῶ ὅτι ἐξέτασα τά παραπάνω ζῶα καί δηλώνω ὅτι εἶναι ἱκανά γιά τή σχεδιαζόμενη διεθνή μεταφορά.

Cachet / Stamp / Stempel / Timbro
Stempel / Stempel / Σφραγίδα

Date / Date / Datum / Data / Datum / Dato / Ἡμερομηνία :

Heure locale / Local time / Ortszeit / Ora locale / Plaatselijke tijd
Kl (lokal tid) / Τοπική ὥρα :

Signé vétérinaire officiel / Signed (Official Veterinary Surgeon)
(Unterschrift des amtlichen Tierarztes) / Firma veterinario officiale
Handtekening (Officiele dierenarts) / Underskrift Embedsdyrlæge
Ὑπογραφή (Ἐπίσημος κτηνίατρος)

Le présent certificat ne sera plus valide si les animaux concernés n'ont pas été chargés pour prendre le départ dans les vingt-quatre heures suivant la signature.

This certificate will no longer be valid if the animals to which it refers have not been loaded with a view to departure within 24 hours of the time of signature.

Diese Bescheinigung verliert ihre Gültigkeit, wenn die betreffenden Tiere nicht innerhalb von 24 Stunden nach dem Zeitpunkt der Unterzeichnung zum internationalen Transport verladen werden.

Il presente certificato scade se gli animali cui esso si riferisce non sono caricati per il trasporto entro 24 oro dalla firma.

Dit certificaat wordt ongeldig als de dieren waarop het betrekking heeft niet binnen 24 uur na het tijdstip van ondertekening voor internationaal vervoer zijn ingelad.

Dette certifikat bliver ugyldigt, hvis de deri omhandlede dyr ikke er blevet indladet med henblik på afsendelse inden 24 timer efter underskrivelsen.

Τό παρόν πιστοποιητικό παύει νά ἰσχύει σέ περίπτωση πού τά ζῶα δέν φορτωθοῦν γιά ἀναχώρηση τό ἀργότερο 24 ὧρες μετά τήν υπογραφη.

B. INDICATION CONCERNANT LE CHARGEMENT / LOADING ATTESTATION / LADEBESCHEINIGUNG / INDICAZIONE DI CARICO VERKLARING BETREFFENDE HET INLADEN / ATTESTATION VEDRØRENDE INDLADNING / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ :

Je soussigné certifie que les animaux décrits ci-dessus ont été chargés dans des conditions approuvées par le vétérinaire officiel

I, the undersigned, certify that the animals described above were loaded under conditions approved by an official veterinary surgeon

Der Unterzeichnete bestätigt, dass die vorstehend beschriebenen Tiere unter vom amtlichen Tierarzt gebilligten Umständen verladen wurden

Il sottoscritto certifica che gli animali sopra descritti sono stati caricati in condizioni approvate dal veterinario officiale

Ondergetekende verklaart hier dat de hierboven beschreven dieren volgens de door de officiële dierenarts goedgekeurde wijze zijn ingeladen

Det attesteres, at ovennævnte dyr er blevet indladet under forhold, som er godkendt af embedsdyrlægen

Ὁ ὑπογράφων πιστοποιῶ ὅτι τά παραπάνω ζῶα φορτώθηκαν μέ συνθῆκες πού ἐγκρίθηκαν ἀπό τόν ἐπισημο κτηνίατρο

sur / on to / auf / su / in / i / σέ ....

(3)

lieu de chargement / place of loading / Verladeort / luogo di carico / plaats van inlading / indladningssted / τόπος φορτώσεως :

....

Date / Date / Datum / Data / Datum / Dato / Ἡμερομηνία : ....

Heure locale / Local time / Ortszeit / Ora locale / Plaatselijke tijd / Kl. (lokal tid) / Τοπική ὥρα : .... (4)

Cachet / Stamp / Stempel / Timbro
Stempel / Stempel / Σφραγίδα

Signé vétérinaire officiel ou représentant de l'autorité compétente. / Signed (Official Veterinary Surgeon or representative of the competent authority). / (Unterschrift des amtlichen Tierarztes oder des Vertreters der zuständigen Behörde.) / Firma veterinario officiale o funzionario dell'autorita competente / Handtekening (Officiele dierenarts of vertegenwoordiger van de bevoegde autoriteit). / Underskrift (Embedsdyrlæge eller repræsentant for den kompetente myndighed). / Ὑπογραφή (Ἐπισημος κτηνιατρος ἤ ἐκπρόσωπος τῆς ἁρμοδίας ἀρχῆς) (5).

C. OBSERVATIONS / OBSERVATIONS / BEMERKUNGEN / OSSERVAZIONI / OPMERKINGEN / BEMÆRKNINGER / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (4)

I. Les animaux décrits ci-avant ne sont pas transportés en accord avec / The animals described above are not being transported in accordance with / Die vorstehend beschriebenen Tiere sind nicht transportiert worden im Einklang mit / Gli animali sopra descritti non sono trasportati conformemente a / Die hierboven beschreven dieren zijn niet vervoerd in overeenstemming met / Ovennævnte dyr er ikke blevet transporteret i overensstemmelse med / Τά παραπάνω ζῶα δέν μεταφέρονται σύμφωνα μέ : .... (7)

et les mesures suivantes ont été prises / and the following measures have been taken / und folgende Massnahmen sind ergriffen worden / e sono state prese le seguenti misure / en de volgende maatregelen zijn getroffen / og folgende foranstaltninger til afhjælpning heraf er blevet truffet / καί ἐλήφθησαν τά ἀκόλουθα μέτρα : ....

....

Signé (agent de l'autorité compétente) / Signed (Authorized official of the competent authority) / (Unterschrift des Beamten der zuständigen Behörde) / Firma (funzionario dell'autorita competente) / Handtekening (Ambtenaar van de bevoegde autoriteit) / Underskrift (Tjenestemand fra den kompetente myndighed) / Ὑπογραφή (Ὑπάλληλος τῆς ἁρμοδίας ἀρχῆς) (5).

II. Je soussigné déclare que les animaux décrits ci-avant ont été nourris et abreuvés / I, the undersigned, declare that the animals described above were fed and watered / Der Unterzeichnete erklärt, dass die vorstehend beschriebenen Tiere gefüttert und getränkt wurden / Il sottoscritto dichiara che gli animali sopra descritti sono stati alimentati ed abbeverati / Ondergetekende verklaart dat de hierboven beschreven dieren zijn gevoederd en gedrenkt / Det erklæres, at ovennævnte dyr er blevet fodret og vandet / Ὁ ὑπογράφων δηλώνω ὅτι τά ἀνωτέρω ζῶα ἔλαβαν τροφή καί ποτίσθηκαν

à / at / in/im / a / te / i / στ : ....

et ont quitté ledit établissement / and left these premises / und den genannten Betrieb verlassen haben. / e hanno lasciato lo stabilimento / en deze plaats hebben verlaten / og at de forlod dette sted / καί ἐγκατέλειψαν τήν ἐγκατάσταση

le / on / am / il / op / den / στ : .... (date) / (date) / (Datum) / (data) / (datum) (dato) / (ἡμερομηνία)

à / at / um / a / om / kl. / στ : .... (heure locale) / (local time) / (Ortszeit) Ora locale / (uur) / (lokal tid) / (τοπική ὥρα)

....

Signé (personne responsable de l'établissement) / Signed (Person in charge of the premises) / (Unterschrift des Verantwortlichen des Betriebs) / Firma (responsabile dello stabilimento) / Handtekening (Verantwoordelijke persoon ter plaatse) / Underskrift (den ansvarlige for det pagældende sted) / Ὑπογραφή (Ὑπεύθυνος τῆς ἐγκαταστάσεως) (6)

Après le transport, le présent certificat, dûment rempli, doit — si des observations ont été formulées sous C I — être présenté à l'autorité competente dans un délai de trois jours par le propriétaire ou par la personne autorisée du lieu de destination.

After transport, if comments have been made under C.I, this certificate, duty completed, must be submitted to the competent authority within three days by the owner of the place of destination or his authorized agent.

Wenn in der Rubrik C.I. Bemerkungen gemacht wurden, ist diese Bescheinigung binnen 3 Tagen nach Beendigung des Transports vom Besitzer oder von seinem Bevollmächtigten am Bestimmungsort der zuständigen Behörde ordnungsgemäss ausgefüllt einzureichen.

Terminato il trasporto, il presente certificato, debitamente compilato, deve — qualora siano state formulate osservazioni nella parte C, rubrica 1 — essere presentato entro 3 giorni dal proprietario o dal mandatario autorizzato del luogo di destinazione all'autorita competente.

Het naar behoren ingevulde certificaat moet — indien sub C I opmerkingen zijn gemaakt — door de eigenaar of de gemachtigde ter bestemming, binnen drie dagen na beeindiging van het vervoer, bij de bevoegde autoriteit worden ingeleverd.

Safremt der fremsættes bemærkninger under rubrik C, punkt 1, forelægger ejeren af bestemmelsesstedet eller dennes bemyndigede repræsentant det behørigt udfyldte certifikat for den kompetente myndighed senest 3 dage efter transportens afslutning.

Μετά τή μεταφορά καί ἐφ' ὅσον ἔχοον σημειωθεῖ παρατηρήσεις στό τμῆμα Γ Ι, ὁ ἰδιοκτήτης ἤ ἄλλο ἐξουσιοδοτημενο πρόσωπο στόν τι πο προορισμοῦ ὀφείλει νά ὑποβάλει στήν ἁρμόδια ἀρχή τό πιστοποιητικό αὐτό δεόντως συμπληρωμένο, ἐντός προθεσμίας τριῶν ἡμερῶν.

Notes / Notes / Anmerkungen / Note / Toelichting / Bemærkninger / Σημειώσεις :

(1) Un certificat doit être délivré pour chaque lot d'animaux transportés dans un même wagon, un même camion, un même conteneur, un même avion ou un même bateau depuis une même exploitation jusque chez un même destinataire. Lorsque ce lot est dissocié, une copie du certificat, complète si nécessaire à la date à laquelle le lot a été scindé, doit accompagner chaque groupe et l'accompagner — complété si necessaire — jusqu'à la destination finale des animaux.

A certificate must be issued in respect of each consignment of animals transported in one and the same railway wagon, lorry, container, aircraft or ship from one and the same holding to one and the same consignee. When such a consignment is split up, a copy of this certificate, to which, if necessary, additions have been made on the date the consignment was split up, must accompany each group — with any additions necessary — to the animals final destination.

Für jede Sendung von Tieren, die in ein und demselben Eisenbahnwaggon, Lastwagen, Container, Flugzeug oder Schiff von ein und demselben Betrieb an ein und denselben Empfänger versandt werden, ist eine gesonderte Bescheinigung auszustellen. Wird diese Sendung geteilt, so muss für jede Gruppe eine erforderlichenfalls am Tag der Teilung der Sendung ergänzte Abschrift der Bescheinigung mitgeführt werden, die im Bedarfsfall weiter zu ergänzen ist und bei der betreffenden Gruppe bis zu ihrer Ankunft am endgültigen Bestimmungsort verbleiben muss.

Un certificato deve essere rilasciato per ogni spedizione di animali trasportati in uno stesso vagone ferroviario, automezzo, contenitore, aereo o nave, provenienti dalla stessa azienda e aventi lo stesso destinatario. Qualora una spedizione sia suddivisa, una copia del certificato, completato ove occorra sino alla data in cui e avvenuta la scissione, deve accompagnare ogni gruppo e accompagnarlo, se necessario completato, fino alla destinazione finale degli animali.

Er moet een certificaat worden afgegeven voor iedere lading dieren die in dezelfde spoorwagen, dezelfde vrachtwagen, dezelfde container, hetzelfde vliegtuig of hetzelfde schip worden vervoerd vanaf hetzelfde bedrijf naar dezelfde geadresseerde. Indien een lading in groepen wordt onderverdeeld moet een afschrift van het certificaat — zo nodig aangevuld op de datum waarop onderverdeling plaatsvond — elke groep tot haar eindbestemming vergezellen.

Der skal udstedes et certifikat for hver sending dyr, der transporteres fra samme bedrift til samme modtager i samme godsvogn, lastvogn, container, fly eller skib. Opdeles denne sending, skal en genpart af certifikatet — med eventuelle tilføjelser pa det tidspunkt, hvor sendingen opdeles, og med eventuelle senere tilføjelser — ledsage hvert parti til dyrenes endelige bestemmelsessted.

Πρέπει νά ἐκδίδεται πιστοποιητικι γιά κάθε παρτίδα ζώων, πού μεταφέρονται στό ἴδιο βαγόνι, τό ἴδιο φορτηγό αὐτοκινητο, τό ἴδιο ἐμπι ρευματοκιδωτιο, τό ἴδιο ἀεροπλάνο ἤ τό ἴδιο πλοῖο ἀπο τήν ἴδια ἐκμεταλλεύση μέχρι τόν ἴδιο παραλήπτη. Σέ περίπτωση χωρισμοῦ τῆς παρτίδας, κάθε ὁμάδα ζώων θά πρέπει να συνοδευεται ἀπό ἀντίγραφο τοῦ πιστοποιητικοῦ τό ὁποῖο ἐνδεχομένως συμπληρώνεται την ημέρα τοῦ χωρισμοῦ τῆς παρτίδας καί τό ὁποῖο θά τή συνοδευει μέχρι τόν τελικό προορισμό τῶν ζώων, συμπληρουμενο οποτε παρισταται αναγκη.

(2) Ces indications ne doivent être fournies que si les animaux ne sont pas transportés sous couvert d'un certificat sanitaire CEE. La description devrait inclure la race et le sexe des animaux, indiquant par exemple brebis, bélier, agneau, ou contenir une mention équivalente correspondant à l'espèce.

Details to be given only if the animals are not being transported under an EEC Health Certificate. The description should include the breed and sex of the animals, stating e.g. ewe, ram, lamb or the equivalent description for the species.

Nur auszufüllen, wenn die Tiere ohne EWG-Gesundheitsbescheinigung transportiert werden. Bei der Beschreibung sind Rasse und Geschlecht der Tiere anzugeben : z. B. Mutterschaf, Schafbock, Lamm usw., bzw. die entsprechenden Bezeichnungen anderer Arten.

Informazioni da fornire solo per gli animali che sono trasportati senza un certificato sanitario CEE. La descrizione dovrebbe includere la razza e il sesso degli animali : indicare, per esempio, pecora, montone, agnello o i termini corrispondenti secondo le specie.

Slechts invullen indien de dieren zonder EEG-gezondheidscertificaat worden vervoerd. De beschrijving moet het ras en her geslacht van de dieren omvatten, met de vermelding ooi, ram, lam, enz, of een soortgelijke beschrijving volgens de soort.

Disse oplysninger skal kun gives, dersom dyrene ikke transporteres i henhold til et EØF-sundhedscertifikat. Beskrivelsen bør omfatte dyrenes race og køn : der anføres f. eks. hunfår, vædder, lam osv. eller tilsvarende, alt efter arten.

Τά στοιχεῖα αὐτά παρέχονται μόνο στήν περίπτωση πού τά ζῶα δέν μεταφέρονται μέ τήν κάλυψη ἑνός ὑγιειονομικοῦ πιστοποιητικοῦ ΕΟΚ. Ἡ περιγραφή πρέπει ὁπωσδήποτε νά περιέχει τή φυλή καί τό φῦλο τῶν ζώων (π. χ. προβατίνα, κριάρι, ἀρνί) ἤ νά περιέχει μιά ἀντίστοιχη ἔνδειξη τοῦ εἴδους.

(3) **Indiquer le moyen de transport, le numéro de vol des avions, le nom des bateaux et le numéro d'immatriculation des wagons ou des véhicules. Pour les remorques qui peuvent être détachées du véhicule tracteur, indiquer le numéro du conteneur.**

State the means of transport and give the flight number for aircraft, the name for ships and the registration number for railway wagons or motor vehicles. For trailers which can be detached from the tractor unit, the container number should be given.

Angabe des Transportmittels, bei Flugzeugen der Flugnummer, bei Schiffen des Schiffsnamens und bei Eisenbahnwaggons oder Fahrzeugen der Registriernummer. Bei Anhängern, die von der Zugmaschine getrennt werden können, ist die Containernummer anzugeben.

Indicare il mezzo di trasporto, il numero di volo se si tratta di un trasporto aereo, il nome della nave o il numero di immatricolazione del vagone ferroviario o del veicolo. Nel caso di rimorchi staccabili dall'unita trainante, deve essere indicato il numero del contenitore.

Het vervoermiddel opgeven, alsmede het nummer van de vlucht bij vervoer per vliegtuig, de naam van het schip bij vervoer per schip en het registratienummer bij vervoer per spoor of veewagen. Voor aanhangwagens die van het trekkende gedeelte kunnen worden losgekoppeld, dient het containernummer te worden vermeld.

Anfør transportmiddel : for fly angives rutenummeret, for skibe navnet og for jernbanevogne eller koretojer registreringsnummeret. Sàfremt anhaengeren kan afkobles traekenheden, anføres containernummeret.

Νά σημειωθεῖ τό μεταφορικό μέσο, ὁ ἀριθμός πτήσεως τοῦ ἀεροπλάνου, τό ὄνομα τοῦ πλοίου καί ὁ ἀριθμός κυκλοφορίας τοῦ βαγο τοῦ ἤ τοῦ ὀχήματος. Γιά τά ρυμουλκούμενα πού μποροῦν νά ἀποσπασθοῦν ἀπό τό ρυμουλκό ὄχημα, νά σημειωθεῖ ὁ ἀριθμός τοῦ ἐμπορευματοκιβωτίου.

(4) **Indiquer l'heure à laquelle le premier animal a été chargé.**

State the time when the first animal was loaded.

Zeitpunkt der Verladung des ersten Tieres.

Indicare l'ora in cui il primo animale e stato caricato.

Het tijdstip vermelden waarop het eerste dier is ingeladen.

Angiv det tidspunkt, hvor første dyr blev indladet.

Νά ἀναφερθεῖ ἡ ὥρα πού φορτώθηκε τό πρῶτο ζῶο.

(5) **S'il est prévu que le chargement doit être supervisé par un vétérinaire officiel, celui-ci devra compléter la rubrique B. S'il l'est par un agent de l'autorité compétente autre que le vétérinaire officiel mais placé sous la responsabilité de ce dernier, cet agent devra certifier ces indications.**

If it is provided that loading must be supervised by an official veterinary surgeon, he should complete Section B. If loading is to be supervised by an authorized person of the competent authority, acting for an official veterinary surgeon and responsible to him, then that person should complet Section B.

Wenn vorgesehen ist, dass die Verladung von einem amtlichen Tierarzt zu überwachen ist, so muss dieser die Rubrik B ausfüllen. Obliegt die Überwachung einem anderen Beamten der zuständigen Behörde als dem amtlichen Tierarzt, der jedoch unter der Aufsicht des Tierarztes steht, so muss der Beamte die unter Rubrik B vorgesehene Bestätigung eintragen.

Se e previsto che le operazzioni di carico debbano essere controllate da un veterinario ufficiale, quest' ultimo deve completare il punto B. Ove tale punto sia completato da un funzionario dell'autorita competente diverso dal veterinario ufficiale ma operante sotto il suo controllo, detto funzionario deve certificare tali indicazioni.

Indien is bepaald dat de lading onder toezicht moet staan van een officiële dierenarts, dient hij punt B in te vullen. Berust het toezicht bij een andere ambtenaar van de bevoegde autoriteit, die echter onder de verantwoordelijkheid staat van de officiële dierenarts, dan dient die verantwoordelijke persoon deze vermeldingen te certificeren.

Hvis indiadningen skal overvåges af en embedsdyrlæge, skal denne udfylde rubrik B. Hvis indladningen overvåges af en anden tjenestemand fra den kompetente myndighed end embedsdyrlægen, skal tjenestemanden, som er undergivet embedsdyrlægens ansvarsområde, udfylde denne rubrik.

Ἐάν προβλέπεται ἡ ἐπίβλεψη τῆς φορτώσεως ἀπό ἐπίσημο κτηνίατρο, αὐτός θά πρέπει νά συμπληρώσει τό τμῆμα B. Αν αὐτά τα καθήκοντα ἐκτελοῦνται ἀπό ὑπάλληλο τῆς ἁρμόδιας ἀρχῆς, πού δέν εἶναι μέν ὁ ἐπισημος κτηνιατρος, ἀλλά πού εὑρίσκεται κάτω ἀπό τόν ἔλεγχό του, αὐτός ὁ ὑπάλληλος θά πρεπει νά βεβαιωσει τά ἀνωτέρω στοιχεῖα.

(6) **La rubrique C I du certificat ne devra être complétée que si un responsable du poste de contrôle désigné par l'autorité du pays de transit ou de destination ou — lorsque ce contrôle y est effectué — de l'abattoir auquel sont adressés les animaux, juge qu'ils n'ont pas été transportes dans le respect des exigences des points 4 à 35 de l'annexe de la directive 77/489/CEE.**

Section C. I of the travel certificate should not be completed unless an official at the border post designated by the authority of the country of transit or destination or — when the check is carried out there — at the slaughterhouse to which the animals are sent considers that they have not been transported in accordance with the requirements of paragraphs 4 to 35 of the Annex to Directive 77/489/EEC.

Rubrik C I der Bescheinigung ist nur auszufüllen, wenn ein von der zuständigen Behörde des Transit- oder des Bestimmungslandes oder — wenn diese Kontrolle dort erfolgt — des Schlachtbetriebs, in den die Tiere verbracht werden sollen, bestellter Verantwortlicher der Kontrollstelle der Auffassung ist, dass die Tiere nicht in Übereinstimmung mit den Nummern 4 bis 35 des Anhangs zur Richtlinie 77/489/EWG transportiert worden sind.

Il punto C, rubrica I. del certificato va completato solo se un funzionario del posto di controllo designato dall'autorita del paese di transito o di destinazione, oppure — qualora questo controllo vi sia effettuato — dal macello cui sono diretti gli animali, ritiene che gli animali non siano stati trasportati conformemente ai paragrafi 4-35 dell'allegato della direttiva 77/489/CEE e DPR 5-6-82, n. 624.

Rubriek C I van het certificaat wordt alleen ingevuld indien een verantwoordelijke persoon van de controlepost aangewezen door de autoriteit van het land van doorvoer of van bestemming of — wanneer die controle daar wordt verricht — van het slachthuis waarnaar de dieren worden vervoerd, van oordeel is dat de dieren niet zijn vervoerd overeenkomstig de eisen van de punten 4 tot en met 35 van de bijlage bij Richtlijn 77/489/EEG.

Rubrik C. punkt I, i certifikatet skal kun udfyldes, såfremt den ansvarlige for det kontrolsted der er udpeget af myndigheden i transit- eller bestemmelseslandet, eller den ansvarlige for det slagteri, hvortil dyrene sendes — dersom kontrollen foretages der — skønner, at transporten af de pagældende dyr ikke har fundet sted i overensstemmelse med de i punkt 4-35 i bilaget til direktiv 77/489/EØF indeholdte krav.

Τό τμῆμα Γ I τοῦ πιστοποιητικοῦ συμπληρωνεται μόνο ἐάν ἕνας ὑπεύθυνος τοῦ σταθμοῦ ἐλέγχου διορισμένος ἀπό τις ἀρχες τῆς χωρας διαμέτακομίσεως ἤ προορισμοῦ ἤ — ὅταν ὁ ἔλεγχος γινεται ἐκεῖ — τοῦ οσανειου ὅτου κατευθυνοντ ο τα ζῶα, κρινει ὅτι τα ζῶα δέν μεταφερθηκαν σύμφωνα μέ τίς προύκοθεσεις του προβλεκονται στά σημεια 4-35 τοῦ παραρτηματος τῆς ὁδηγίας 77/489/ΕΟΚ.

(7) L'agent devra indiquer quelles exigences particulières ne lui semblent pas avoir été respectées.

The official should state which particular requirements do not seem to him to have been met.

Der Beamte hat im einzelnen anzugeben, welche Auflagen seines Erachtens nicht eingehalten worden sind.

Il funzionario deve indicate quali sono le esigenze particolari che, a suo avviso, non sono state rispettate.

De ambtenaar moet aangeven aan welke speciale eisen volgens hem niet is voldaan.

Tjenestemanden skal oplyse, hvilke særlige krav der efter hans opfattelse ikke er opfyldt.

'Ο ὑκάλληλος ὀφειλει νά ἀναφέρα κοιές συγκεκριμενες πρoύποθέσεις πιστεύει ὅτι δέν ἐτηρήθησαν.

(8) Si des mesures ont été prises, de même que si les animaux ont été nourris et abreuvés, le responsable de l'établissement où cette opération a eu lieu doit remplir la partie II de la rubrique C.

If measures have been taken, including if the animals have been fed and watered, the person in charge of the premises where that has taken place should complete Part II of Section C.

Sind Massnahmen, einschliesslich Füttern und Tränken der Tiere, getroffen worden, so hat der Verantwortliche des Betriebs, in dem die Massnahmen durchgeführt wurden, Abschnitt II der Rubrik C auszufüllen.

Qualora siano state prese misure, fra cui quelle per alimentare ed abbeverare gli animali, il responsabile dello stabilimento in cui ciò ha avuto luogo deve completare la rubrica II del punto C.

Indien bepaalde maatregelen zijn genomen en ook indien de dieren zijn gevoederd en gedrenkt, moet de verantwoordelijke persoon van de plaats waar dat is geschied, rubriek II van deel C invullen.

Sáfreint der er truffert foranstaltninger, herunder at dyrene er blevet fodret og vander, skal den ansvarlige for det sted, hvor dette er sket, udfylde punkt II i rubrik C.

'Εαν ἔχουν ληφθεῖ μέτρα, καθώ καί ἐάν τά ζῶα ἔχουν λάβει τροφή καί κοτισθεῖ, ὁ ὑπεύθυνος τῆς ἐγκαταστάσεως ὅπου ἔγινε αὐτό ὀφειλει νά συμπληρώσει τό μέρος II τοῦ τμήματος Γ.

(4450)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 luglio 1983.

Determinazione del contributo per l'assistenza farmaceutica ai coloni e mezzadri per l'anno 1983.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5, comma secondo, della legge 26 febbraio 1963, n. 329, che prevede la determinazione di un contributo capitario annuo per il finanziamento dell'assistenza farmaceutica ai coloni e mezzadri;

Considerata l'impossibilità di reperire, come negli anni decorsi, i dati inerenti al costo medio per assicurato per l'anno 1982 in conseguenza della normativa riguardante la estinzione degli enti mutualistici e l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Considerata peraltro la permanenza dell'obbligo di procedere alla determinazione del contributo di cui trattasi, in attesa dell'attuazione dell'art. 57, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che per quanto attiene alla categoria dei mezzadri e coloni concessionari di fondi che richiedono un fabbisogno annuo di manodopera pari o superiore alle centoventi giornate, determinerà un contributo sociale di malattia complessivo e quindi assorbente dell'assistenza farmaceutica;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di determinare l'entità del contributo capitario per l'anno 1983 nella stessa misura fissata per l'anno 1982, salvo conguaglio;

Sentito, ai sensi dell'art. 2, lettera *m*), del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, il parere della commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati;

Decreta:

Il contributo capitario di cui all'art. 5, comma secondo, della legge 26 febbraio 1963, n. 329, è determinato, per l'anno 1983, nella medesima misura stabilita per l'anno 1982, salvo conguaglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1983

Il Ministro: SCOTTI

(4487)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 giugno 1983.

Approvazione di alcune opzioni a scadenza presentate dalla S.p.a. Assicurazioni generali, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 26 ottobre 1982 della società per azioni Assicurazioni generali, con sede legale in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune « opzioni a scadenza » relative a tariffe di assicurazione sulla vita a prestazione rivalutabile, in sostituzione delle analoghe approvate con i decreti ministeriali 16 marzo 1982 e 7 gennaio 1981;

Vista la lettera in data 11 marzo 1983 con la quale la società suindicata comunica che non applicherà più i valori di opzione approvati con decreto ministeriale 14 febbraio 1962. n. 4324;

Viste le relazioni tecniche e le opzioni allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti opzioni a scadenza relative a tariffe di assicurazione sulla vita a prestazione rivalutabile, in sostituzione delle analoghe, presentate dalla società per azioni Assicurazioni generali, con sede legale in Roma:

opzione, da applicare alla scadenza dei contratti di assicurazione in forma mista, per la conversione del capitale garantito in una assicurazione a vita intera a prestazione annualmente rivalutabile, in virtù dell'attribuzione all'assicurato di una quota del rendimento realizzato dall'impresa investendo le attività confluite in uno speciale fondo interno, (in sostituzione dell'analoga opzione approvata con decreto ministeriale 7 gennaio 1981);

opzione da applicare alla scadenza dei contratti di assicurazione in forma mista, per la conversione del capitale garantito in una somma ridotta pagabile immediatamente ed in un'assicurazione a vita intera, di importo iniziale pari al capitale assicurato a scadenza, a prestazione annualmente rivalutabile, in virtù dell'attribuzione all'assicurato di una quota del rendimento realizzato dall'impresa, investendo le attività confluite in uno speciale fondo interno (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 7 gennaio 1981);

opzione, da applicare a polizze di assicurazione sulla vita a prestazione rivalutabile con liquidazione di un capitale in caso di vita dell'assicurato a scadenza, regolante il differimento automatico di scadenza e la rivalutazione annua della prestazione garantita in virtù dell'attribuzione all'assicurato di una quota di rendimento realizzato dall'impresa investendo le attività confluite in uno speciale fondo interno (in sostituzione dell'analoga opzione approvata con decreto ministeriale 16 marzo 1962).

Art. 2.

E' revocata l'autorizzazione dei valori di opzione approvati per la società suindicata con decreto ministeriale 14 febbraio 1962, n. 4324, regolanti la conversione in rendita del capitale a scadenza per le forme di tipo misto e termine fisso.

Roma, addì 6 giugno 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(4380)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 25 luglio 1983.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di Banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il regolamento (CEE) n. 1557/83 della commissione del 14 giugno 1983 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Comunità n. L 158 del 16 giugno 1983 che sottopone a limitazione quantitativa le importazioni in Italia dei prodotti tessili della categoria 23 originari della Repubblica popolare cinese;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci previste dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione di filati di fibre tessili artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili artificiali) non preparati per la vendita al minuto (v.d. 56.05 cod. stat. da 510 a 990), originari della Repubblica popolare cinese è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso *I* al decreto ministeriale 17 marzo 1979 e l'annesso *II* alla circolare n. 22/76 protocollo n. 349200 dell'8 novembre 1976, concernente il regime delle sorveglianze, vengono modificati nel senso sopraindicato.

Art. 2.

Restano valide le dichiarazioni di importazione vistate in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal terzo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 25 luglio 1983

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
FORTE

4540)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 21 luglio 1983.

Elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, che ha apportato modifiche al regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 721/77;

Visto il decreto ministeriale n. 11/02 in data 2 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1980 - bilancio Trasporti, registro n. 7, foglio n. 361, relativo alla nomina degli attuali rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione;

Vista la legge 22 gennaio 1982, n. 8, inerente la durata in carica dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione presso i Ministeri;

Considerato che il mandato degli attuali rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione verrà a scadere il 31 dicembre 1983;

Considerato, quindi, che a norma del predetto regolamento occorre indire le elezioni per la nomina di otto rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione della Direzione generale dell'aviazione civile, di cui quattro titolari e quattro supplenti, ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 775/70;

Visto il telex 6555 del 30 aprile 1983 con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Ministro della funzione pubblica ha comunicato che le elezioni in questione si svolgeranno nei giorni 20 e 21 novembre 1983;

Sentito il consiglio di amministrazione che si è regolarmente pronunciato sulle questioni di sua competenza;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile sono indette per i giorni 20 e 21 novembre 1983 e si svolgeranno il giorno 20 dalle ore 8 alle ore 20 ed il giorno 21 dalle ore 8 alle ore 14.

Art. 2.

E' determinata una sola circoscrizione elettorale a base nazionale.

La commissione elettorale centrale e la commissione elettorale circoscrizionale avranno sede in Roma.

Art. 3.

Con successivo decreto si provvederà alla nomina delle predette commissioni elettorale centrale e circoscrizionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero, ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

Roma, addì 21 luglio 1983

Il Ministro: CASALINUOVO

(4541)

Avviso di rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524: « Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/576 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro e della direttiva (CEE) n. 79/640 che modifica gli allegati della direttiva suddetta ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 218 del 10 agosto 1982).

L'esatta stesura degli allegati I e II al decreto citato in epigrafe non è quella apparsa nella *Gazzetta Ufficiale* sopradetta bensì la seguente:

ALLEGATO I

PRINCIPI DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA

1. OSSERVAZIONI GENERALI

1.1. Scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni che possono provocare determinati pericoli.

1.2. La segnaletica di sicurezza non sostituisce in alcun caso le necessarie misure di protezione.

1.3. La segnaletica di sicurezza deve essere impiegata esclusivamente per quelle indicazioni che hanno rapporto con la sicurezza.

1.4. L'efficacia della segnaletica di sicurezza dipende da una estesa e ripetuta informazione di tutte le persone per le quali la segnaletica può risultare utile.

2. COLORI DI SICUREZZA E COLORI DI CONTRASTO

2.1. *Significato dei colori di sicurezza.*

Tabella 1
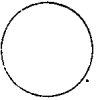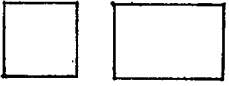
Colore di sicurezza	Significato o scopo	Esempi di applicazione
Rosso	Arresto Divieto	Segnale di arresto Dispositivi di arresto di emergenza Segnale di divieto
	Questo colore viene impiegato anche per segnalare il materiale antincendio.	
Giallo	Attenzione! Pericolo latente	Segnaletica di pericoli (incendio, esplosione, radiazioni, sostanze chimiche, ecc.) Segnaletica di soglie, passaggi pericolosi, ostacoli
Verde	Situazione di sicurezza Pronto soccorso	Segnaletica di passaggi e di uscite di sicurezza Docce di soccorso Posti di pronto soccorso di salvataggio
Azzurro (1)	Segnale di prescrizione Informazioni	Obbligo di portare un equipaggiamento individuale di sicurezza Ubicazione del telefono

(1) E' da considerare come colore di sicurezza solo in combinazione con simboli o con un testo su segnali di prescrizione o di informazione con istruzioni tecniche di sicurezza.
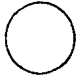
2.2. *Colori di contrasto e colori del simbolo.*

Tabella 2

Colore di sicurezza	Colore di contrasto	Colore del simbolo
rosso	bianco	nero
giallo	nero	nero
verde	bianco	bianco
azzurro	bianco	bianco

3. FORMA GEOMETRICA E SIGNIFICATO DEL SEGNALE DI SICUREZZA

Tabella 3

Forma geometrica	Significato
cerchio	Segnali di prescrizione e di divieto
triangolo	Segnali di avvertimento
quadrato / rettangolo	Segnali di salvataggio, d'informazione e segnali complementari

4. COMBINAZIONE DI FORME E COLORI - LORO SIGNIFICATO PER I SEGNALI

Tabella 4

forme / colori	cerchio	triangolo	rettangolo
Rosso	Divieto		Materiale antincendio
Giallo		Attenzione Avviso di pericolo	
Verde			Situazione di sicurezza Dispositivi di soccorso
Azzurro	Prescrizione		Informazione o istruzioni

5. CONFIGURAZIONE DEI SEGNALI DI SICUREZZA (1)

5.1. *Segnali di divieto.*

Fondo: bianco; simbolo o scritta: nero.

Il colore di sicurezza rosso deve apparire sul bordo e su una sbarra trasversale e coprire almeno il 35 % della superficie del segnale.

5.2. *Segnali di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio, di informazione.*

Fondo: colore di sicurezza; simbolo o testo: colore di contrasto.

Nel caso del triangolo giallo dovrà essere previsto un bordo nero. Il colore di sicurezza deve coprire almeno il 50 % della superficie del segnale.

5.3. *Segnali supplementari.*

Fondo: bianco; scritta: nero,

o

Fondo: colore di sicurezza; scritta: colore di contrasto.

5.4. *Simbolo.*

Deve avere l'aspetto più semplice possibile e deve essere privo di particolari non necessari alla comprensione.

5.5. *Dimensione dei segnali* (2).

Per le dimensioni di un segnale si raccomanda di osservare la seguente formula:

$$A \geq \frac{l^2}{2000}$$

dove « A » rappresenta la superficie del segnale espressa in m² e « l » la distanza misurata in metri, alla quale il segnale deve essere ancora riconoscibile.

6. PROPRIETÀ COLORIMETRICHE E FOTOMETRICHE DEI MATERIALI

Per quanto concerne le caratteristiche cromatiche e fotometriche dei materiali sono raccomandate le norme ISO e le norme della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE - Commission international de l'éclairage).

7. Segnali di pericolo con giallo/nero

Segnalazione di punti costanti di pericolo come ad esempio punti nei quali sussiste un pericolo di urto, di caduta, di inciampo da parte di persone, oppure un pericolo di caduta dei carichi; gradini, buche nel pavimento, ecc.

(percentuale del colore di sicurezza, almeno il 50%)

Note:

(1) Per la configurazione dei segnali di sicurezza si può fare riferimento alle norme UNI-segnaletica di sicurezza.

(2) La formula è applicabile fino ad una distanza di circa 50 metri.

Allegato II

1. Segnaletica particolare di sicurezza

1.1. - *Segnali di divieto*

a
Vietato fumare

b
Vietato fumare
o usare fiamme libere

c
Vietato ai pedoni

d
Divieto di spegnere
con acqua

e
Acqua non potabile

12. - *Segnali di avvertimento*

a
Materiale infiammabile

b
Materiale esplosivo

c
Sostanze velenose

d
Sostanze corrosive

e
Materiali radioattivi
o ionizzanti

f
Attenzione
ai carichi sospesi

g
Carrelli
di movimentazione

h
Tensione elettrica
pericolosa

i
Pericolo generico

j
Raggi laser

1.3. - *Segnali di prescrizione*

a
Protezione degli occhi

b
Casco di protezione

c
Protezione dell'udito

d
Protezione
vie respiratorie

e
Calzature di sicurezza

f
Guanti di protezione

1.4. - *Segnali di salvataggio*

a)
Pronto soccorso

b)

c)

Oppure

d)

Uscita d'emergenza
a sinistra

e)

Uscita d'emergenza
(da collocare
sopra l'uscita)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1896/83 della commissione, del 12 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1897/83 della commissione, del 12 luglio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1898/83 della commissione, del 12 luglio 1983, che sottopone a restrizioni quantitative le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 1899/83 della commissione, del 12 luglio 1983, che sottopone a restrizioni quantitative le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 1900/83 della commissione, del 12 luglio 1983, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Polonia.

Regolamento (CEE) n. 1901/83 della commissione, del 12 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1902/83 della commissione, del 12 luglio 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1903/83 della commissione, del 5 luglio 1983, relativo alla sospensione della pesca di aringhe da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi.

Regolamento (CEE) n. 1904/83 della commissione, del 5 luglio 1983, relativo alla sospensione della pesca di aringhe da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1355/83 del Consiglio, del 16 maggio 1983, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » numero L 144 del 2 giugno 1983.

Pubblicati nel n. L 188 *del* 13 *luglio* 1983.

(180/C)

Regolamento (CEE) n. 1905/83 del Consiglio, dell'11 luglio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2766/75 che determina l'elenco dei prodotti per i quali sono fissati prezzi limite e stabilisce le norme per la fissazione del prezzo limite dei suini macellati.

Regolamento (CEE) n. 1906/83 del Consiglio, dell'11 luglio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2767/75 che stabilisce le norme generali relative al sistema detto dei « prodotti pilota e prodotti derivati » che consente la fissazione di importi supplementari nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 1907/83 della commissione, del 13 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1908/83 della commissione, del 13 luglio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1909/83 della commissione, del 13 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1910/83 della commissione, del 13 luglio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1911/83 della commissione, del 12 luglio 1983, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 1912/83 della commissione, del 12 luglio 1983, che rettifica gli importi compensativi monetari per taluni prodotti trasformati a base di cereali e per taluni prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1913/83 della commissione, del 13 luglio 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 1914/83 della commissione, del 13 luglio 1983, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine disossate oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 2326/79.

Regolamento (CEE) n. 1915/83 della commissione, del 13 luglio 1983, relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole.

Regolamento (CEE) n. 1916/83 della commissione, del 13 luglio 1983, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 1917/83 della commissione, del 13 luglio 1983, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 1918/83 della commissione, del 13 luglio 1983, che fissa l'importo supplementare per l'ovoalbumina e la lattoalbumina.

Regolamento (CEE) n. 1919/83 della commissione, del 13 luglio 1983, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova.

Regolamento (CEE) n. 1920/83 della commissione, del 13 luglio 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per l'undicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente complementare di cui al regolamento (CEE) n. 2016/82.

Regolamento (CEE) n. 1921/83 della commissione, del 13 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1718/83 del Consiglio, del 2 giugno 1983, relativo all'applicazione della decisione n. 1/83 del comitato misto CEE-Austria che modifica nuovamente l'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 174 del 30 giugno 1983.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1719/83 del Consiglio, del 2 giugno 1983, relativo all'applicazione della decisione n. 1/83 del comitato misto CEE-Finlandia che modifica nuovamente l'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 174 del 30 giugno 1983.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1720/83 del Consiglio, del 2 giugno 1983, relativo all'applicazione della decisione n. 1/83 del comitato misto CEE-Islanda che modifica nuovamente l'art. 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 174 del 30 giugno 1983.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1721/83 del Consiglio, del 2 giugno 1983, relativo all'applicazione della decisione n. 1/83 del comitato misto CEE-Norvegia che modifica nuovamente l'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 174 del 30 giugno 1983.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1723/83 del Consiglio, del 2 giugno 1983, relativo all'applicazione della decisione n. 1/83 del comitato misto CEE-Svezia che modifica nuovamente l'art. 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 174 del 30 giugno 1983.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1724/83 del Consiglio, del 2 giugno 1983, relativo all'applicazione della decisione n. 1/83 del comitato misto CEE-Svizzera che modifica nuovamente l'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 174 del 30 giugno 1983.

Pubblicati nel n. L 190 *del* 14 *luglio* 1983.

(181/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 12 luglio 1983:

Alvisi Bruno notaio residente nel comune di Castelmassa, distretto notarile di Rovigo, è trasferito nel comune di Bologna, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Gregorini Graziella notaio residente nel comune di Monza, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Edolo, distretto notarile di Brescia, con l'anzidetta condizione;

Intermite Pietro notaio residente nel comune di Ruvo di Puglia, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Cantù, distretto notarile di Como, con l'anzidetta condizione;

Buonerba Giorgio notaio residente nel comune di Galatina, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Lecce, con l'anzidetta condizione;

Gilardelli Marco notaio residente nel comune di Corsico, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione.

Bagatti Alvaro notaio residente nel comune di Modena, è trasferito nel comune di Pievepelago, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Corradi Cesare notaio residente nel comune di Piazzola sul Brenta, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Padova, con l'anzidetta condizione;

Montenero Lorenzo notaio residente nel comune di Candia Lomellina, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Mede, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Abbate Giuseppina notaio residente nel comune di Savona, è trasferito nel comune di Volterra, distretto notarile di Pisa, con l'anzidetta condizione;

Ciliberto Guglielmina notaio residente nel comune di Cirò Marina, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Albano Laziale, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione;

Deodato Adriano notaio residente nel comune di Pontecorvo, distretto notarile di Cassino, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Farinaro Paolo notaio residente nel comune di Recco, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Vacirca Giovanni notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Augusta, distretto notarile di Siracusa, con l'anzidetta condizione;

Gargano Aldo notaio residente nel comune di Ravenna, è trasferito nel comune di Manduria, distretto notarile di Taranto, con l'anzidetta condizione;

Cito Giandomenico notaio residente nel comune di Manduria, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Taranto, con l'anzidetta condizione;

Chieco Rodolfo notaio residente nel comune di Leinì, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino, con l'anzidetta condizione;

Deorsola Cesare notaio residente nel comune di Piossasco, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino, con l'anzidetta condizione;

Ingaramo Angelo notaio residente nel comune di Perosa Argentina, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino, con l'anzidetta condizione;

Lobetti Bodoni Federico notaio residente nel comune di Villafranca Piemonte, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino, con l'anzidetta condizione.

Orlando Antonio notaio residente nel comune di Collegno, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino, con l'anzidetta condizione;

Podio Maurizio notaio residente nel comune di Giaveno, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino, con l'anzidetta condizione;

Poma Francesco notaio residente nel comune di Cirié, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino, con l'anzidetta condizione;

Rinaudo Luisa notaio residente nel comune di Vinovo, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino, con l'anzidetta condizione;

Sebastianelli Oscar notaio residente nel comune di San Maurizio Canavese, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino, con l'anzidetta condizione;

Tomaselli Giuseppe notaio residente nel comune di Chieri, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino, con l'anzidetta condizione.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1983:

il decreto ministeriale 12 luglio 1983 è stato annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Ciliberto Guglielmina alla sede di Albano Laziale, distretto notarile di Roma;

Ducci Pietro, notaio residente nel comune di Gabicce Mare, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Albano Laziale, distretto notarile di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge sotto pena di decadenza.

(4496)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di posti di assistente ordinario presso alcune università

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1983, registro n. 41, foglio n. 177, il posto di assistente ordinario già assegnato alla seconda cattedra di pedagogia della facoltà di magistero della Università di Salerno con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, è stato attribuito, unitamente al titolare dott. Annibale Pizzi alla cattedra omonima della facoltà di magistero dell'Università di Cassino.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1983, registro n. 49, foglio n. 38, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di botanica generale della facoltà di agraria dell'Università di Napoli con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, è stato attribuito, unitamente al titolare dott. Gianfranco Tucci, alla cattedra omonima della facoltà di agraria dell'Università della Tuscia.

(4456)

Rettifica di decreto concernente il trasferimento di un posto di assistente ordinario presso l'Università di Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1983, registro n. 32, foglio n. 231, il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1982, registro n. 91, foglio n. 274, con il quale è stato trasferito a decorrere dal 6 marzo 1982, unitamente alla titolare dott.ssa Francesca Minerva Ilardi, il posto di assistente ordinario alla cattedra di istituzioni di diritto e procedura penale della facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma alla cattedra di diritto penale della facoltà di giurisprudenza della stessa Università, è stato modificato nel senso che il trasferimento suddetto deve intendersi per la terza cattedra di diritto penale.

(4457)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Programmi nazionali di ricerca nei settori della chimica, dell'edilizia, della microelettronica, della siderurgia e della tecnologia biomedica. (Deliberazione 8 giugno 1983).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, riguardante interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale;

Vista la proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, protocollo n. 4339/15/64 del 12 maggio 1983, riguardante cinque programmi nazionali di ricerca nei settori: chimica, edilizia, microelettronica, siderurgia, tecnologia biomedica, per una spesa complessiva prevista di lire 795,9 miliardi a prezzi 1983;

Vista la nota integrativa ai programmi di cui sopra trasmessa dal Ministro della ricerca con lettera prot. S.SC 4821/154 del 25 maggio 1983 in ordine alla priorità da considerare, nell'ambito dei citati programmi, al fine di contenere la spesa complessiva nel limite di 500 miliardi di lire di cui all'art. 13 della citata legge;

Considerato che la parziale realizzazione di detti programmi non pregiudica il raggiungimento degli obiettivi primari delle ricerche in essi previste;

Considerata l'importanza che rivestono tali programmi ai fini dello sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche, suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo;

Udita la relazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

1. Sono approvati nel loro complesso i programmi nazionali di ricerca, di cui in premessa, nei settori della chimica, microelettronica, siderurgia e tecnologia biomedica differendo, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, la trattazione del programma edilizia al fine di approfondirne la connessione con il programma ricerche e sperimentazioni di cui alla legge n. 457/78 e all'art. 4 della legge n. 94/82.

2. In via prioritaria, considerato che i fondi disponibili per contratti di ricerca sono inadeguati al costo complessivo dei sopra citati programmi, il Ministro della ricerca attiverà, per il momento, contratti fino a lire 402,905 miliardi da ripartirsi secondo le tematiche di ricerca di seguito elencate per ciascun programma:

a) *Programma nazionale di ricerca per la chimica*:

area chimica del farmaco	43,2
area chimica per l'agricoltura	51,8
area chimica fine	65,6
area chimica del petrolio e del carbone, tema « Sviluppo di un nuovo processo di cracking utilizzante cariche non convenzionali di origine petrolifera »	23,0
Totale	183,6

b) *Programma nazionale per la microelettronica*:

area VLSI (I tema)	73,7
area semiconduttori composti	30,635
Totale	104,335

c) *Programma nazionale per la siderurgia*:

area prodotti strategici	56,3
area innovazioni strutturali di processo: temi numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12	28,9
Totale	85,2

d) *Programma nazionale tecnologia biomedica*:

area tecnologie diagnostiche, esclusa la tematica: nucleare e radiologia	17,240
area organi artificiali	12,530
Totale	29,770

3. Al finanziamento dei suddetti programmi, si provvede con le modalità di cui all'art. 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

4. Ove non risultassero soddisfatte le condizioni necessarie per lo svolgimento di alcune delle ricerche sopra elencate, il Ministro per la ricerca può considerare, nei limiti di spesa approvati per ciascun programma, altre tematiche di ricerche già previste nei citati programmi, informandone successivamente il CIPI.

5. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi del Comitato di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982, sottopone al CIPI un rapporto sui risultati finali delle singole ricerche dei programmi considerati e riferisce annualmente sull'andamento della gestione dei singoli contratti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 11 della citata legge;

Raccomanda

al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di promuovere le opportune iniziative per assicurare i necessari raccordi operativi tra le attività di ricerca di cui alla presente delibera e quelle relative ai progetti finalizzati del CNR, al fine di attuarne il massimo coordinamento.

Roma, addì 8 giugno 1983

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
BODRATO

(4459)

Quote delle autorizzazioni di spesa del fondo di ristrutturazione e riconversione industriale destinate a favore delle piccole e medie imprese previste dall'art. 8, terzo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130. (Deliberazione 8 giugno 1983).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto il terzo comma dell'art. 18 della legge n. 130 del 26 aprile 1983 che demanda al CIPI la determinazione delle quote, da destinare a favore delle piccole e medie imprese, delle spese aggiuntive autorizzate con la stessa legge per il completamento degli interventi del « Fondo di ristrutturazione e riconversione industriale »;

Su puntuale proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Le quote delle autorizzazioni di spesa previste dall'art. 18 della legge n. 130 del 26 aprile 1983 da destinare a favore delle piccole e medie imprese sono stabilite nel 5 per cento.

Roma, addì 8 giugno 1983

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
BODRATO

(4458)

Interventi della prima fase del piano di risanamento del gruppo Alluminio-EFIM. (Deliberazione 11 luglio 1983).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 1983, n. 294, che conferisce al fondo di dotazione dell'EFIM la somma di 103 miliardi di lire, per l'anno 1983, da destinare alla ricapitalizzazione della controllata MCS S.p.a. per la realizzazione del piano di riorganizzazione e risanamento dell'industria dell'alluminio a partecipazione statale, di cui alle delibere CIPI del 22 dicembre 1982 e 5 maggio 1983;

Visto in particolare il secondo comma del predetto art. 4 che demanda al CIPI il compito di verificare l'attuazione del piano, di cui alle citate delibere del 22 dicembre 1982 e 5 maggio 1983, ai fini dell'erogazione all'EFIM, con decreto del Ministro delle partecipazioni statali, della somma di 103 miliardi di lire;

Udita la relazione con la quale il Ministro delle partecipazioni statali riferisce sullo stato di attuazione della prima fase del piano così come individuata nella nota EFIM trasmessa il 22 dicembre 1982;

Ritenuto che le azioni fin qui intraprese sono coerenti con gli obiettivi di ristrutturazione e ridimensionamento delle attività produttive da perseguirsi nella realizzazione dell'anzidetta prima fase del piano;

Delibera:

Il Ministro delle partecipazioni statali è autorizzato ad erogare all'EFIM la somma di 103 miliardi di lire per la ricapitalizzazione della MCS S.p.a.

Roma, addì 11 luglio 1983

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
BODRATO

(4460)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983: « Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno ». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 28 maggio 1983).

Nella tabella *A* dell'allegato I al decreto citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

nella seconda riga relativa al biossido di zolfo, dove è scritto « medie di 24 ore nell'arco di un anno » leggasi: « medie di 24 ore *rilevate* nell'arco di un anno ».

nella quarta riga relativa al biossido di zolfo, dove è scritto: « *88°* percentile » leggasi: « *98°* percentile »;

nella sedicesima riga, relativa al piombo, dove è scritto: « concentrazioni medie di *64* ore » leggasi: « concentrazioni medie di *24* ore »;

nella terza colonna dove è scritto: « *ug/mc* » leggasi: « $\mu g/m^3$ ».

Nella tabella *B* dell'allegato I al decreto sopra citato, nella seconda colonna, dove è scritto: « *ug/mc* », leggasi: « $\mu g/m^3$ ».

Nell'allegato II al decreto suddetto sono apportate le seguenti rettifiche:

nel penultimo comma della introduzione, dove è scritto: « nel caso non fosse disponibile un metodo sufficientemente affidabile » leggasi: « nel caso non fosse disponibile un metodo *manuale* sufficientemente affidabile »;

nella appendice 1, punto 5, seconda riga dell'ultimo comma, dove è scritto: « *annuale* » leggasi: « *manuale* »;

nella appendice 1, punto 6, dove si illustrano i termini della formula, al posto di « *F* è la pressione atmosferica media » leggasi: « *P* è la pressione atmosferica media »;

nella appendice 2, punto 2.2, seconda riga del primo comma, dove è scritto: « *asplrata* » leggasi: « *aspirata* »;

nell'appendice 2, punto 3.1, terzo comma, dove è scritto: « *esposti* » leggasi: « *posti* »;

nell'appendice 2, punto 4, quarta riga, dove è scritto: « tra i pesi *iniziali e finali* » leggasi: « tra i pesi *finale e iniziale* »;

nella appendice 3, punto 1, seconda riga del primo comma, dove è scritto: « *tetracoloromercurato* » leggasi: « *tretracloromercurato* »;

nella terza riga del comma di cui sopra, dove è scritto: « *diclorosolfimercurato* » leggasi: « *diclorosolfitomercurato* »;

nell'ultimo comma della appendice 3, punto 1, dove è scritto: « biossido di zolfo in 10 *m* di soluzione » leggasi: « biossido di zolfo in 10 *ml* di soluzione »;

nella appendice 3, punto 4.1, dove è scritto: « Filtro relativo portafiltro » leggasi: « Filtro *e* relativo portafiltro »;

nella appendice 3, punto 6.1, prima riga, dove è scritto: « volumi accuratamente misurati 0,0; 1,0; » leggasi: « volumi accuratamente misurati *(*0,0; 1,0 »;

nella appendice 3, punto 6.1, ottava riga dove è scritto « mantenere a temperatura costante (+1°C » leggasi: « mantenere a temperatura costante (± 1°C »;

nella appendice 4, punto 3.2, prima riga, dove è scritto: « $NH_2C_6H_2$ » leggasi: « $NH_2C_6H_4$ »;

nella appendice 4, punto 6.1, quarta riga, dove è scritto: « di soluzione assorbente 3.2. » leggasi: « di soluzione *diluita 3.4. Diluire a 100 ml con la soluzione assorbente* 3.2. »;

nella nota 1 a pag. 7 dove è scritto: « NO^o » leggasi: « NO_2 », dove è scritto: « $NaNO^o$ » leggasi: « $NaNO_2$ » e dove è scritto: « $^2NO_2$ » leggasi: « NO_2 »;

nella nota 3 a pag. 8 dove è scritto: « inizi *in* gorgogliamento di aria » leggasi: « inizi *un* gorgogliamento di aria »;

nella appendice 5, punto 2, prima riga, dove è scritto: « Il metodo specifico » leggasi: « Il metodo *è* specifico »;

nella appendice 5, punto 3.3, seconda riga, dove è scritto: « acqua bidistillata *3.3* » leggasi: « acqua bidistillata *3.2.* »;

nella appendice 5, punto 4.5. si deve spostare a destra « 3.1. » mettendolo in colonna con il testo;

nella appendice 5, punto 4.7., seconda riga, dove è scritto: « *automatizzazione* » leggasi: « *atomizzazione* »;

nella appendice 5, punto 6.1., quinta riga, dove è scritto: « *temperatira* » leggasi: « *temperatura* »;

la formula di cui al punto 7 della appendice 5 va scritta:

$$Cpb = \frac{\sum_{1}^{n} i\, C_i\, t_i}{\sum_{1}^{n} i\, t_i}$$

nella appendice 6, punto 2, seconda riga, dove è scritto: « all'umidità atmosferica particellare sospeso » leggasi: « all'umidità atmosferica, *al materiale* particellare sospeso »;

nella appendice 6, punto 2, sesta riga, dove è scritto: « *disidradante* » leggasi: « *disidratante* »;

nella appendice 6, punto 7, seconda riga, dove è scritto: « mg/m^o » leggasi: « mg/m^3 »;

nel titolo della appendice 8, dove è scritto: « *ecsluso* » leggasi: « *escluso* »;

nella appendice 8, punto 4, ultimo comma, dove è scritto: « campione *e* concentrazione nota » leggasi: « campione *a* concentrazione nota »;

nella appendice 10, punto 3.2.2., terza riga, dove è scritto: « *campiona* » leggasi: « *campione* »;

nella appendice 10, punto 3.4.2.9., terza riga, dove è scritto: « *R.* » va letto « *R* »;

la formula di cui alla appendice 10, punto 3.7.2.3. va così scritta:

$$P_{20} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (C_i - C_m)^2}{n - 1}}$$

nella appendice 10, punto 4, dove è scritto: « Biossido di carbonio CO_2..... 1000-2000 » » leggasi: « Biossido di carbonio CO_2..... 1000-2000 mg/m^3 » e dove è scritto: « Etilene C_2H_4..... 100-200 » » leggasi: « Etilene C_2H_4..... 100-200 ug/m^3 »;

nella appendice 10, punto 5.2. nota (1) alla seconda riga sostituire « NO_2 » con « NO_x », alla sesta riga sostituire « NO » con « NO_2 », alla terzultima riga sostituire « NO_2 » con « NO_x » e all'ultima riga sostituire « NO_2 » con « NO_x »;

nella appendice 11, punto 5.2.2.2., seconda riga, dove è scritto: « NA_2HPO_4 » leggasi: « Na_2HPO_4 »;

nella appendice 11, punto 5.2.3., seconda riga, dove è scritto: « soluzione di iodio *5.2.2.3.* » leggasi: « soluzione di iodio *5.2.2.4.* » e nella terzultima riga, dove è scritto: « soluzione di iodio diluita (5.10^4) » leggasi: « soluzione di iodio diluita (5.10^{-4}) ».

(4497)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 24 giugno 1983 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola S. Nicola a r.l., con sede in Atessa (Chieti), costituita per rogito Maio in data 19 febbraio 1976, rep. 15110, reg. soc. n. 920;

società cooperativa agricola Semivicoli a r.l., con sede in Casacanditella (Chieti), costituita per rogito De Cinque in data 3 novembre 1972, rep. 4383, reg. soc. 1005;

società cooperativa agricola Beato Angelo a r.l., con sede in Furci (Chieti), costituita per rogito Litterio in data 18 novembre 1974, rep. 3684, reg. soc. 337;

società cooperativa agricola Orsinfrutta a r.l., con sede in Orsogna (Chieti), costituita per rogito in data 22 febbraio 1968, rep. 24917, reg. soc. 791;

società cooperativa agricola Scernese a r.l., con sede in Scerni (Chieti), rep. 1220, reg. soc. 65;

società cooperativa agricola Primavera a r.l., con sede in Belfiore (Verona), costituita per rogito Tevini in data 3 maggio 1967, rep. 7419, reg. soc. 5763;

società cooperativa agricola fra agricoltori bieticoltori orticoltori a r.l., con sede in Bergantino di Rovigo (Rovigo), costituita per rogito Chinarelli in data 14 gennaio 1966, rep. 2637, reg. soc. 1199;

società cooperativa agricola Stalla sociale a r.l., con sede in Porto Tolle (Rovigo), costituita per rogito Stoppa in data 14 maggio 1973, rep. 28472, reg. soc. 1818;

società cooperativa agricola Stalla sociale di Costa di Rovigo (Rovigo), costituita per rogito Ferrari in data 24 novembre 1972, rep. 22361, reg. soc. 1759;

società cooperativa agricola Stalla sociale di Villamarzana a r.l., con sede in Villamarzana (Rovigo), costituita per rogito Ferrari in data 24 novembre 1972, rep. 22362, reg. soc. 1771;

società cooperativa agricola La Rotonda a r.l., con sede in Morgano (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 21 febbraio 1968, rep. 11459, reg. soc. 4977;

società cooperativa agricola ortofrutticola Grave di Papadopoli a r.l., con sede in Cimaldomo (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 28 maggio 1968, rep. 11765, reg. soc. 5031;

società cooperativa agricola allevatori S. Menna a r.l., con sede in Vituliano (Benevento), costituita per rogito Iannella in data 10 giugno 1974, rep. 78536, reg. soc. 999;

società cooperativa agricola Val Vomano a r.l., con sede in Isola del Gran Sasso (Teramo), costituita per rogito Bracone in data 27 gennaio 1960, rep. 21126, reg. soc. 801.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1983 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola Centro zootecnico Taro Beef a r.l., con sede in Medesano (Parma), costituita per rogito Rota in data 30 novembre 1976, rep. 23522, reg. soc. 8333;

società cooperativa agricola Coltivatori diretti Valle Tramazzo a r.l., con sede in Tredozio (Forlì), costituita per rogito Marcatali in data 8 dicembre 1972, rep. 4356, reg. soc. 5214;

società cooperativa agricola Unione pastori di Allai a r.l., con sede in Allai (Oristano), costituita per rogito Contu in data 24 settembre 1962, rep. 37435, reg soc. 948;

società cooperativa agricola Unione pastori di Asuni a r.l., con sede in Asuni (Oristano), costituita per rogito Contu in data 4 giugno 1962, rep. 35675, reg. soc. 934;

società cooperativa agricola Olearia Sa Terra Bianca a r.l., con sede in Bonarcado (Oristano), costituita per rogito Piu in data 28 marzo 1956, rep. 26665, reg. soc. 752;

società cooperativa agricola Unione pastori di Nureci a r.l., con sede in Nureci (Oristano), costituita per rogito Contu in data 4 giugno 1962, rep. 35674, reg. soc. 930;

società cooperativa agricola Unione pastori a r.l., con sede in Ruinas (Oristano), costituita per rogito Contu in data 28 maggio 1962, rep. 35596, reg. soc. 939;

società cooperativa agricola ortofrutticola S. Maria Maddalena a r.l., con sede in Uras (Oristano), costituita per rogito Fadda in data 22 marzo 1969, rep. 4285;

società cooperativa agricola «Cooperativa di conduzione agricola» a r.l., con sede in Ronsecco (Vercelli), costituita per rogito Ferrara in data 24 maggio 1966, rep. 14789, reg. soc. 1969;

società cooperativa agricola Rivere a r.l., con sede in Castagnito (Cuneo), costituita per rogito Toppino in data 7 settembre 1973, rep. 8849, reg. soc. 918;

società cooperativa agricola sviluppo zootecnico Montegiorgese a r.l., con sede in Montegiorgio (Ascoli Piceno), costituita per rogito Danielli in data 24 maggio 1976, rep. 10900/3863, registro soc. 1109;

società cooperativa agricola «Latteria agricola Del Tiziano» a r.l., con sede in Medole (Mantova), costituita per rogito Frumento in data 28 giugno 1973, rep. 4689, reg. soc. 4900;

società cooperativa agricola Unione agricola asolana a r.l., con sede in Asola (Mantova), costituita per rogito Dellapina in data 7 novembre 1973, rep. 16807, reg. soc. 5060;

società cooperativa agricola Stalla sociale Valverde a r.l., con sede in San Benedetto Po (Mantova), costituita per rogito Bellutti in data 19 gennaio 1976, rep. 6103, reg. soc. 5486;

società cooperativa agricola ortofrutticola Romagna frutta a r.l., con sede in Alfonsine (Ravenna), costituita per rogito Pasi in data 6 agosto 1971, rep. 15786, reg. soc. 3636;

società cooperativa agricola A.R.A. Allevatori romagnoli associati a r.l., con sede in Cotignola (Ravenna), costituita per rogito Fiorentini in data 12 settembre 1974, rep. 3219, registro soc. 4325;

società cooperativa agricola zootecnica Cabernati a r.l., con sede in Sassoferrato (Ancona), costituita per rogito Schippa in data 9 luglio 1972, rep. 2473, reg. soc. 5496;

società cooperativa agricola Montagna a r.l., con sede in Camerino (Macerata), costituita per rogito Calisti in data 6 febbraio 1978, rep. 16573, reg. soc. 467;

società cooperativa agricola zootecnica del Canfaito a r.l., con sede in San Severino Marche (Macerata), costituita per rogito Ausebi in data 9 giugno 1976, rep. 11707, reg. soc. 378;

società cooperativa agricola Consorzio provinciale allevatori a r.l., con sede in La Spezia, costituita per rogito Ferrara in data 19 agosto 1968, rep. 111736, reg. soc. 2255;

società cooperativa agricola Cantina sociale di Badesi a r.l., con sede in Badesi (Sassari), costituita per rogito Altea in data 20 giugno 1965, rep. 33566, reg. soc. 355.

(4295-4296)

REGIONE LOMBARDIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Giussano, Pregnana Milanese, Sedriano, Grassobbio, Gorlago, Ponte di Legno, Blevio, Grandola ed Uniti e Parè.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 7 giugno 1983, n. 29112: comune di Giussano (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 8 ottobre 1982, n. 153);

deliberazione 7 giugno 1983, n. 29110: comune di Pregnana Milanese (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 14 dicembre 1981, n. 105);

deliberazione 7 giugno 1983, n. 29109: comune di Sedriano (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 21 ottobre 1981, n. 253);

deliberazione 24 maggio 1983, n. 28771: comune di Grassobbio (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 12 maggio 1982, n. 247);

deliberazione 7 giugno 1983, n. 29111: comune di Gorlago (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 21 maggio 1982, n. 145);

deliberazione 18 maggio 1983, n. 28500: comune di Ponte di Legno (Brescia) (variante adottata con deliberazione consiliare 28 agosto 1982, n. 46);

deliberazione 18 maggio 1983, n. 28505: comune di Ponte di Legno (Brescia) (variante adottata con deliberazione consiliare 3 agosto 1982, n. 31);

deliberazione 24 maggio 1983, n. 28773: comune di Blevio (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 23 marzo 1982, n. 106);

deliberazione 24 maggio 1983, n. 28772: comune di Grandola ed Uniti (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 17 luglio 1982, n. 46);

deliberazione 24 maggio 1983, n. 29769: comune di Parè (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 17 settembre 1982, n. 51).

(4435)

Varianti al programma di fabbricazione dei comuni di Leffe e Rovato

Con decreti del presidente della giunta regionale, emanati nelle date appresso indicate, resi esecutivi ai sensi di legge, sono state approvate varianti al programma di fabbricazione, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, dei comuni a fianco degli stessi decreti indicati. Copia di tali decreti, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 25 maggio 1983, n. 1200/URB: comune di Leffe (Bergamo);

decreto 25 maggio 1983, n. 1199/URB: comune di Rovato (Brescia).

(4436)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami e per titoli, a otto posti di ispettore tecnico periferico per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali, sottosettore discipline agrarie.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 31-32 del 5-12 agosto 1982, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1982, registro n. 77, foglio n. 204, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per esami e per titoli, a otto posti di ispettore tecnico periferico per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali, sottosettore discipline agrarie, indetto con decreto ministeriale 29 ottobre 1979.

(4334)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami e per titoli, a quattordici posti di ispettore tecnico periferico per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, settore scienze storiche e sociali.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 31-32 del 5-12 agosto 1982, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1982, registro n. 78, foglio n. 179, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per esami e per titoli, a quattordici posti di ispettore tecnico periferico per gli stituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, settore scienze storiche e sociali, indetto con decreto ministeriale 29 ottobre 1979.

(4335)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami e per titoli, ad un posto di ispettore tecnico periferico per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, settore linguistico espressivo, sottosettore materie letterarie, contingente riservato alle scuole con lingua d'insegnamento slovena.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 31-32 del 5-12 agosto 1982, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 maggio 1982, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1982, registro n. 87, foglio n. 116, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione del vincitore del concorso, per esami e per titoli, ad un posto di ispettore tecnico periferico per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, settore linguistico espressivo, sottosettore materie letterarie contingente riservato alle scuole con lingua d'insegnamento slovena, indetto con decreto ministeriale 29 ottobre 1979.

(4336)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del pubblico concorso, per esami, ad un posto di direttore di sezione nel ruolo della ex carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 10 - ottobre 1981, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 22 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1981, registro n. 4 Sanità, foglio n. 392, che approva la graduatoria di merito, dichiara e nomina in prova il vincitore del concorso ad un posto di direttore di sezione in prova nel ruolo della ex carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale, indetto con decreto ministeriale 6 marzo 1980.

(4449)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica al concorso pubblico, per esami, a trecentotrentacinque posti nella qualifica funzionale di segretario di ragioneria del sesto livello retributivo dell'Amministrazione civile dell'interno. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 197 del 20 luglio 1983).

L'art. 5 del concorso citato in epigrafe è modificato, risultando scomposto in due articoli. Il primo (art. 5) è composto di tre commi che terminano con le parole «... sull'ordinamento degli uffici e del personale del Ministero dell'interno...».

Il seguente (art. 6), composto di sette commi, inizia con le parole « Nella *Gazzetta Ufficiale* del sessantacinquesimo giorno...» e termina con le parole «... a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 ».

(4525)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 35, IN GIAVENO

Concorso ad un posto di primario della sezione autonoma di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della sezione autonoma di pediatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio amministrazione personale dell'U.S.L. in Giaveno (Torino).

(299/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 55, IN VERBANIA

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia presso gli ospedali riuniti di Verbania

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia presso gli ospedali riuniti di Verbania.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Pallanza (Novara).

(300/S)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1983, n. **18**.

Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale e sull'accelerazione delle relative procedure. Delega agli enti locali in materia di espropriazione per pubblica utilità, di occupazione provvisoria e d'urgenza e di circolazione di veicoli eccezionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *dell'8 giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME PROCEDURALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Art. 1.

Formazione del catasto delle opere pubbliche

In relazione alle esigenze di pianificazione del settore, la giunta regionale è autorizzata ad assumere le opportune iniziative per la raccolta dei dati relativi alle opere pubbliche ed alle infrastrutture civili del territorio regionale, da accorpare in apposito catasto suscettibile di periodico aggiornamento.

I vari soggetti interessati sono tenuti a comunicare all'amministrazione regionale tutti i dati richiesti per la formazione e l'aggiornamento del catasto, la cui consultazione da parte di qualsiasi ente ed ufficio pubblico è gratuita.

Art. 2.

Importo dei progetti delegati agli enti locali

Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, modificato con legge regionale 2 giugno 1980, n. 29, è così sostituito:

« Le deliberazioni dei comuni, dei loro consorzi e delle comunità montane, concernenti l'approvazione dei progetti di importo complessivo non superiore a lire 700 milioni e le deliberazioni delle province concernenti l'approvazione dei progetti di importo complessivo non superiore a lire 1.000 milioni, relativi ad opere pubbliche di loro competenza, anche se fruenti di finanziamento, contributo o concorso finanziario della Regione, sono definitive, salvo il controllo ai sensi dell'art. 130 della Costituzione della Repubblica ».

Il primo comma dell'art. 9 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, è così sostituito:

« Tutti i progetti e le relative perizie di variante o suppletive concernenti opere pubbliche eseguite da enti diversi da quelli indicati all'art. 8, nonchè i progetti e le perizie concernenti lavori od opere pubbliche eseguite a cura diretta degli organi tecnici della Regione, se di importo non superiore a lire 1.000 milioni, sono approvati con determinazione dell'ingegnere dirigente del competente ufficio regionale del genio civile ».

Il primo comma dell'art. 10 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, è così sostituito:

« Tutti i progetti e le perizie concernenti opere di interesse regionale di importo superiore a quelli indicati nei precedenti articoli 8 e 9 sono approvati dal presidente della giunta regionale, ovvero dall'assessore delegato al ramo, previo parere del comitato regionale tecnico amministrativo ».

Art. 3.

Compiti delle C.R.T.A.

Il comitato istituito con l'art. 12 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, oltre ad esercitare le attribuzioni previste nella medesima legge n. 31 si pronuncia:

a) sui problemi di carattere generale interessanti la disciplina e la esecuzione delle opere pubbliche;

b) sulle vertenze sorte con le imprese esecutrici di opere di interesse regionale, anche se realizzate attraverso concessioni o delega ad enti locali o ad altri soggetti, quando ciò che si chiede all'amministrazione di promettere, pagare o abbandonare sia di valore indeterminato o determinabile superiore a lire 20 milioni;

c) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti di importo superiore a lire 300 milioni concernenti le opere di cui alla precedente lettera *b*), nonchè sulle determinazioni relative a nuovi prezzi che comportino un aumento di oltre 1/5 dell'importo di contratto, salvo che tale aumento non sia contenuto entro i 50 milioni;

d) sulle richieste di classificazione e declassificazione di strade, porti, opere idrauliche di competenza regionale;

e) sulle richieste di concessione definitiva all'ENEL per la costruzione e l'esercizio di elettrodotti di competenza regionale, ai sensi delle norme in materia di impianti elettrici;

f) sugli elaborati prescelti dalle commissioni giudicatrici di appalti-concorso relativi ai lavori di interesse regionale, anche se eseguiti da enti delegati, ove sia prevista una spesa superiore a lire 300 milioni;

g) sui progetti e le perizie anche suppletive e di variante di importo superiore a lire 300 milioni concernenti ponti, manufatti di attraversamento in c.a., impianti di depurazione, impianti di smaltimento rifiuti ed altri impianti tecnologici;

h) su ogni questione attinente le opere e i lavori pubblici, che il presidente del consesso ritiene di sottoporre allo stesso, nonchè negli altri casi previsti nella presente legge o in altre leggi dello Stato o della Regione.

Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, provvede alla classificazione e declassificazione delle strade provinciali e comunali sulla scorta del parere espresso ai sensi della lettera *d*) del precedente comma.

Per i progetti favorevolmente esaminati dal consesso, la preliminare relazione istruttoria favorevole dell'ufficio del genio civile è assorbente del nulla osta in materia di edilizia asismica.

La lettera *o*) del secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, è così sostituita:

o) dal dirigente responsabile del servizio geologico regionale.

Art. 4.

Affidamento lavori e disciplina gare in aumento

All'affidamento delle opere pubbliche di competenza regionale, eseguite dalla Regione o dagli enti delegati si provvede, normalmente mediante licitazione privata salvo non ricorrano i particolari presupposti per far luogo al procedimento dell'appalto-concorso o alla trattativa privata.

Per la esecuzione dei lavori in economia da eseguire direttamente dalla Regione a mezzo di cottimo fiduciario, il dirigente regionale del genio civile può essere autorizzato all'appalto mediante gara ufficiosa.

Le disposizioni dell'art. 9 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, non si applicano per le opere disciplinate dalla presente legge regionale.

Nei casi previsti dal primo comma dell'art. 18 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, gli enti delegati alla esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale, entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'esperimento della gara andata deserta, possono chiedere di essere autorizzate a ripetere la licitazione con accettazione di offerte anche in aumento.

Il presidente della giunta regionale, ovvero l'assessore delegato al ramo, può subordinare la conferma dell'esito della licitazione con offerta in aumento ed il finanziamento della maggiore spesa occorrente all'accettazione da parte dell'impresa dichiarata provvisoriamente aggiudicataria, di un congruo ribasso sui prezzi dell'offerta.

In ogni caso l'aggiudicazione può avere luogo solo in favore dell'impresa che abbia fatto l'offerta più favorevole per l'amministrazione.

L'importo della maggiore spesa derivante dalla aggiudicazione in aumento può essere ritenuto congruo solo se contenuto nei limiti percentuali del tasso di inflazione, secondo i

dati ISTAT del periodo intercorrente tra la data dell'adozione del provvedimento approvativo del progetto e la data di offerta in aumento, riferito alle categorie di lavori che interessano l'opera.

Art. 5.
Divieto di subappalto

Agli appaltatori delle opere e dei lavori pubblici soggetti alla disciplina della presente legge, è fatto divieto di concedere anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, l'esecuzione delle opere stesse, senza la preventiva autorizzazione dell'organo competente a concedere l'appalto.

I subappalti per fornitura di materiali; elementi prefabbricati, impianti idrici e sanitari ed altri impianti speciali ed i cottimi per l'esecuzione dei movimenti di terra, possibili in base alle leggi vigenti, devono, tuttavia, essere autorizzati preventivamente dall'organo competente che ha concesso l'appalto.

L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento del possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti soggettivi d'idoneità tecnica prevista dall'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726.

In caso di inosservanza al divieto di cui al primo comma del presente articolo, si applicano le pene previste dall'art. 21, comma primo, della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, ferma restando la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto.

Art. 6.
Affidamento di opere in gestione diretta

All'affidamento delle opere pubbliche eseguite dalla Regione per mezzo degli uffici regionali del genio civile provvede, in rappresentanza dell'amministrazione regionale, quale delegato del presidente della giunta regionale, l'ingegnere dirigente dell'ufficio che, in caso di assenza od impedimento, può subdelegare altro funzionario dell'ufficio con qualifica di dirigente.

Art. 7.
Appalto-concorso

Il ricorso all'appalto-concorso è ammesso nei casi particolari previsti dalle vigenti normative statali.

Per i lavori di interesse regionale eseguiti dagli enti delegati, il ricorso a tale speciale procedura è subordinato al nulla osta del presidente della giunta regionale, ovvero dell'assessore delegato al ramo, il quale, contestualmente, fissa i criteri per la composizione della speciale commissione giudicatrice.

Art. 8.
Norme procedurali per l'appalto-concorso

Per i lavori eseguiti direttamente dall'amministrazione della Regione, da affidarsi mediante appalto-concorso, la giunta regionale approva il bando di concorso e ne autorizza la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La medesima giunta nomina la commissione giudicatrice dell'appalto-concorso, alla quale possono essere chiamati a partecipare anche docenti universitari delle discipline relative alla materia dell'appalto, con preferenza dei docenti dell'Università della Calabria e dell'Istituto universitario statale di architettura di Reggio Calabria.

Il presidente della giunta regionale o l'assessore delegato al ramo, provvedono all'emanazione degli atti occorrenti per l'espletamento dell'appalto-concorso.

Le determinazioni finali circa l'aggiudicazione all'impresa vincitrice vengono adottate dalla giunta regionale.

Art. 9.
Particolari casi di appalto-concorso

Qualora si debbano affidare, mediante appalto-concorso, lavori ed opere scorporate eseguite dalla Regione per mezzo di propri uffici del genio civile e per gli stessi sia prevista una spesa non superiore a lire 300 milioni, l'ingegnere dirigente dell'ufficio provvede, in rappresentanza dell'amministrazione regionale, al bando ed all'espletamento dell'appalto-concorso, nonché all'eventuale affidamento dei lavori all'impresa vincitrice, sulla base del parere vincolante reso da apposita commissione nominata dal presidente della giunta regionale o dall'assessore delegato al ramo.

Art. 10.
Esecuzione in economia diretta ed autorizzazione sugli interventi di somma urgenza

Nel caso di lavori di limitato importo, la cui realizzazione non richieda particolare organizzazione, gli enti delegati possono chiedere al presidente della giunta regionale, ovvero all'assessore delegato al ramo, il nulla osta per la esecuzione in economia diretta con obbligo di rendiconto delle spese sostenute.

All'art. 6 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, è aggiunto il seguente comma:

« Ove ricorrano gli estremi previsti dall'art. 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, gli interventi di somma urgenza sono disposti, su richiesta dell'ingegnere dirigente del competente ufficio del genio civile con autorizzazione del presidente della giunta regionale, ovvero dell'assessore delegato per i lavori pubblici, resa anche mediante comunicazione telegrafica o fonografica ».

Art. 11.
Sospensioni e proroghe dei lavori - revisione prezzi

Tutti gli enti delegati che eseguono lavori finanziati o programmati dalla Regione, o, comunque di intervento regionale, possono concedere all'impresa esecutrice sospensioni e proroghe, sempre che ricorrano i presupposti degli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, per un periodo complessivo non eccedente un quarto del tempo contrattuale ed, in ogni caso, non superiore a centottanta giorni dandone immediata comunicazione al competente ufficio dell'amministrazione regionale centrale ed all'ufficio regionale del genio civile.

Qualora si renda assolutamente necessario concedere una ulteriore sospensione o proroga, la direzione dei lavori dovrà chiedere il preventivo nulla osta del competente ufficio regionale del genio civile il quale dovrà compiere ogni accertamento circa l'effettiva necessità della richiesta e la congruità del tempo della proposta sospensione o proroga, riferendo al presidente della giunta regionale, ovvero all'assessore delegato al ramo, dell'eventuale concessione del nulla osta e dei motivi che lo hanno giustificato.

Se l'ufficio del genio civile ritiene che il nulla osta non possa essere concesso, inoltrerà la proposta della direzione dei lavori, corredata di propria relazione istruttoria, per il parere del comitato regionale tecnico amministrativo e le definitive determinazioni del presidente della giunta regionale, ovvero dell'assessore delegato al ramo.

La Regione non può ammettere a finanziamento spese per revisione prezzi maturate in dipendenza di sospensioni o proroghe concesse in violazione a quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 12.
Pagamenti in conto

Gli enti delegati, destinatari di finanziamenti regionali per lavori e opere pubbliche, qualora non siano state chieste anticipazione di cui al primo comma dell'art. 19 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, modificata con legge regionale 28 febbraio 1977, n. 9, possono autorizzare sotto la propria responsabilità, l'amministrazione regionale a disporre pagamenti in conto per lavori già effettuati e documentati nei modi previsti dalle norme vigenti direttamente in favore dell'impresa esecutrice.

Art. 13.
Nuovi limiti di importo delle opere esenti da collaudo

Entro il limite di importo di lire 500 milioni calcolato al netto, il certificato di collaudo può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

L'art. 5 della legge regionale 14 settembre 1981, n. 16, è abrogato.

Art. 14.
Capitolato generale d'appalto per le OO.PP.

Per quanto non espressamente derogato dalle leggi regionali vigenti e salvo quanto previsto dal successivo art. 15 per le opere ed i lavori pubblici di competenza regionale e degli altri enti locali, si applica il capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'istanza di arbitrato, da proporre nei modi e nei termini previsti dal richiamato decreto presidenziale, deve essere notificata al presidente della giunta regionale.

Art. 15.

Collegio arbitrale

Per le opere ed i lavori pubblici di competenza regionale e degli altri enti locali, il collegio arbitrale è così composto:

a) un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a consigliere amministrativo regionale, che lo presiede, nominato dal presidente del tribunale amministrativo della Calabria;

b) un magistrato giudicante con qualifica non inferiore a consigliere di corte di appello, nominato dal primo presidente della corte di appello della Calabria;

c) un funzionario tecnico ed un funzionario amministrativo della Regione, con qualifica di dirigente, nominati dal presidente della giunta regionale;

d) un libero professionista, iscritto nel relativo albo professionale, nominato dall'appaltatore.

Gli arbitri nominati ai sensi del precedente comma, lettere *a*), *b*) e *c*), continuano nelle loro funzioni anche se cessino dall'ufficio che occupano al momento della nomina o ne assumano uno diverso.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, nel corso del giudizio arbitrale, qualcuno degli arbitri, si procede alla sostituzione con le norme del precedente primo comma.

In aggiunta ai casi di incompatibilità previsti dal codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori cui si riferiscono le controversie né coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sulle controversie stesse.

Il segretario del collegio arbitrale è scelto dal collegio stesso tra i funzionari della carriera direttiva amministrativa della Regione.

Art. 16.

Aggiunta dell'art. 3 della legge regionale 15 gennaio 1980, n. 1

Dopo la lettera *f*) del comma unico dell'art. 3 della legge regionale 15 gennaio 1980, n. 1, è aggiunta la seguente lettera:

g) provvedere all'approvazione dei contratti relativi alla cessione in proprietà degli alloggi di cui alla legge 30 marzo 1965, n. 225.

Art. 17.

Norme generali in materia di OO.PP.

In materia di progettazione, affidamento, conduzione, direzione, contabilità, collaudi e revisione prezzi relativi alle opere di competenza regionale e degli enti locali, valgono le norme statali e regionali vigenti in quanto non in contrasto con la presente legge.

A tutte le opere di competenza regionale e degli enti locali si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22 e 23 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificati ed integrati dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 23 dicembre 1982, n. 936.

Art. 18.

Disposizioni transitorie e finali

Fino a quando la legge regionale per l'organizzazione amministrativa della Regione non avrà diversamente disposto e salvo quanto previsto dalla normativa regionale vigente, le funzioni non delegate con la presente legge, vengono esercitate dal presidente della giunta regionale che si avvale degli uffici del genio civile.

E' fatta salva la competenza dei geni civili in materia di norme sismiche secondo quanto stabiliscono le leggi statali.

Titolo II

DELEGHE AGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ E DI OCCUPAZIONE PROVVISORIA E DI URGENZA

Art. 19.

Delega ai comuni, ai consorzi di comuni ed alle comunità montane

L'esercizio delle funzioni amministrative del presidente della giunta regionale in materia di espropriazione, per pubblica utilità, relativamente alle opere ed ai lavori la cui esecuzione è di spettanza dei comuni, è delegato ai sindaci degli stessi.

L'esercizio delle funzioni amministrative del presidente della giunta regionale in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e di urgenza, compresi gli atti preparatori, è delegato ai presidenti dei consorzi di comuni ed ai presidenti delle comunità montane, per le opere ed i lavori la cui esecuzione è di spettanza dei rispettivi enti.

Art. 20.

Delega alle province

L'esercizio delle funzioni amministrative, del presidente della giunta regionale in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e di urgenza, compresi gli atti preparatori, relativamente alle opere ed ai lavori di interesse regionale diversi da quelli indicati al precedente art. 19, è delegato ai presidenti delle amministrazoini provinciali nel cui territorio sono situati i beni da espropriare o da occupare.

Art. 21.

Riserva di competenza del presidente della giunta regionale

Nelle deleghe di cui ai precedenti articoli 19 e 20 non sono comprese le espropriazioni, le occupazioni provvisorie e di urgenza e gli atti preparatori, occorrenti per la realizzazione di opere e di lavori eseguiti a cura degli uffici tecnici della Regione o, comunque, affidati direttamente dall'amministrazione regionale.

Resta di competenza del presidente della giunta regionale la definizione dei procedimenti di espropriazione e di occupazione pendenti presso la Regione all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

Intervento sostitutivo del presidente della giunta regionale

I presidenti delle amministrazioni provinciali emaneranno provvedimenti ad essi delegati col precedente art. 20, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa domanda.

In caso di inosservanza di tale termine, fatto constatare dall'interessato con apposita istanza diretta al presidente della giunta regionale, i provvedimenti di cui sopra, saranno adottati con decreto del presidente medesimo.

Art. 23.

Direttive e vigilanza sulle deleghe

La giunta regionale potrà diramare agli enti delegati direttive vincolanti sulle modalità di esercizio dell'attività delegata e disporre periodica vigilanza intesa ad accertare l'esatta osservanza delle disposizioni di legge e delle eventuali direttive impartite nonché il buon andamento del servizio.

Art. 24.

Assistenza tecnica agli enti delegati

L'amministrazione regionale attraverso i propri uffici di settore, fornirà la collaborazione necessaria per il migliore espletamento delle funzioni delegate.

Per il primo impianto e l'organizzazione del servizio delegato, personale della Regione potrà essere comandato a prestare servizio presso gli enti delegati per un periodo massimo di un anno.

Art. 25.

Rimborso spese per l'esercizio della delega

Le spese sostenute dagli enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate saranno rimborsate semestralmente — entro il 30 giugno ed il 31 dicembre — dalla giunta regionale, con prelevamento da apposto capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa della Regione, a decorrere dall'esercizio 1984 con la legge finanziaria di approvazione del bilancio.

Art. 26.

Disposizioni abrogative e transitorie

Il secondo comma dell'art. 26 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, è così sostituito:

« I relativi atti ove non delegati ad altri enti possono essere adottati dall'assessore regionale delegato per il ramo ».

L'art. 27 della legge 10 novembre 1975, n. 31, è soppresso.

Le norme del presente titolo entreranno in vigore dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge regionale.

Titolo III

DELEGA ALLE PROVINCE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DI VEICOLI ECCEZIONALI

Art. 27.

Delega delle funzioni regionali

Le funzioni amministrative della Regione indicate nell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, sono delegate all'amministrazione provinciale nel cui territorio si svolge integralmente la circolazione del trasporto o del veicolo eccezionale.

Qualora detta circolazione interessi il territorio di più province, il rilascio dell'autorizzazione è di competenza della provincia nel cui territorio si inizia la circolazione del trasporto o del veicolo eccezionale.

Art. 28.

Esercizio delle funzioni delegate

Per il rilascio delle autorizzazioni da parte delle province, limitatamente al territorio della regione Calabria, dovrà essere presentata domanda in carta legale, per ciascun veicolo, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 del decreto interministeriale 3 aprile 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 16 aprile 1982.

Le province rilasceranno l'autorizzazione di propria competenza dandone comunicazione agli enti proprietari della rimanente rete viaria statale e militare ed ai concessionari delle autostrade, qualora interessati, con l'osservanza delle prescrizioni e modalità di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto interministeriale 3 aprile 1982 ed articoli 1 e 2 del decreto interministeriale 8 aprile 1982, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 16 aprile 1982.

Art. 29.

Competenze della giunta regionale esercizio dei poteri sostitutivi

La giunta regionale esercita, nella materia di cui al presente titolo III, le funzioni di indirizzo e di coordinamento e provvede ad impartire direttive per l'espletamento delle funzioni amministrative delegate.

Qualora l'ente delegato non adempi all'assolvimento delle funzioni attribuite, la giunta regionale si sostituisce ad esso, delegando ad un proprio componente l'adozione dei provvedimenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 30 maggio 1983

DOMINIJANNI

(3761)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832060)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	93.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.